



CORTE DEI CONTI

SEZIONE DI CONTROLLO PER LA REGIONE SICILIANA

Nell'adunanza pubblica del 11 marzo 2025 composta dai magistrati:

Salvatore PILATO	Presidente
Gioacchino ALESSANDRO	Consigliere
Tatiana CALVITTO	Primo Referendario – relatore
Giuseppe VELLA	Primo Referendario
Antonino CATANZARO	Primo Referendario
Massimo Giuseppe URSO	Primo Referendario
Giuseppe DI PRIMA	Referendario
Francesca LEOTTA	Referendario
Marina SEGRE	Referendario
Mara ROMANO	Referendario

VISTI gli artt. 81, 97, primo comma, 100, secondo comma, 117 e 119 della Costituzione;

VISTO il T.U. delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTA la deliberazione adottata dalle Sezioni Riunite n. 14 del 16 giugno 2000 recante il *Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti* e successive modifiche e integrazioni;

VISTO l'art. 5, comma 1, lett. a, della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1 (*Introduzione del principio del pareggio di bilancio nella Carta costituzionale*);

VISTO l'art. 20 della legge 24 dicembre 2012, n. 243 (*Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione*),
concernente *Funzioni di controllo della Corte dei conti sui bilanci delle amministrazioni pubbliche*;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*) e, in particolare, l'art. 148-bis, rubricato *Rafforzamento del controllo della Corte dei conti sulla gestione finanziaria degli enti locali*;

VISTA la legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 166 e 167, e il comma 610, per il quale «[l]e disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti»;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42*);

VISTE le *Linee guida e relativo questionario per gli organi di revisione economico finanziaria degli enti locali per l'attuazione dell'articolo 1, commi 166 e seguenti della legge 23 dicembre 2005, n. 266*, approvate dalla Sezione delle autonomie in riferimento ai rendiconti della gestione degli esercizi 2021, 2022, 2023 e ai bilanci di previsione per i trienni 2022/2024 e 2023/2025, n.2/SEZAUT/2022/INPR del 3 marzo 2022 (bilancio di previsione 2022/2024); n.10/SEZAUT/2022/INPR del 8 luglio 2022 (rendiconto della gestione 2021); n.7/SEZAUT/2023/INPR del 16 maggio 2023 (bilancio di previsione 2023/2025); n.8/SEZAUT/2023/INPR del 16 maggio 2023 (rendiconto della gestione 2022); n.8/SEZAUT/2024/INPR del 26 aprile 2024 (rendiconto della gestione 2023);

ESAMINATE le relazioni compilate dall'Organo di revisione economico-finanziaria del Comune di Capaci (PA) con riguardo ai rendiconti finanziari degli esercizi 2021 (prot. Cdc n. 2638 del 13 marzo 2023), 2022 (prot. Cdc n. 5026 del 3 luglio 2024), 2023 (prot. Cdc n. 7871 del 8 ottobre 2024) e ai bilanci di previsione dei trienni 2022/2024 (prot. Cdc n. 8013 del 5 novembre 2022) e 2023/2025 (prot. Cdc n. 10339 del 18 dicembre 2023);

VISTA la nota di richiesta di documenti integrativi e chiarimenti del Magistrato istruttore (prot. Cdc n. 8099 del 17 ottobre 2024);

VISTA la nota di risposta dell'Organo di revisione e gli atti a corredo (prot. Cdc n. 8799 del 14 novembre 2024);

VISTA la relazione del Magistrato istruttore sull'esame dei rendiconti finanziari degli esercizi 2021, 2022 e 2023 e dei bilanci di previsione relativi ai trienni 2022/2024 e 2023/2025 del Comune di Capaci (prot. n. 9427 del 9 dicembre 2024);

VISTA la deliberazione n. 336/2024/PRSP del 20 dicembre 2024 con cui la Sezione ha disposto il contraddittorio con l'Ente interessato;

VISTA l'ordinanza del Presidente della Sezione di controllo n. 15 del 4 febbraio 2025 di convocazione della Sezione per l'odierna adunanza pubblica;

ESAMINATE le memorie del Comune di Capaci pervenute tramite p.e.c., prot. n. 4385 del 6 marzo 2025 (prot. Cdc n. 2005 di pari data);

UDITO il relatore, Primo Referendario Tatiana Calvitto;

UDITI, per il Comune di Capaci, il Responsabile dei servizi finanziari, dott. Francesco Paolo Di Maggio, l'Assessore al bilancio e ai Tributi, dott. Erasmo Vassallo, il Segretario generale, dott. Leonardo Lo Biundo, e il Presidente del Collegio dei Revisori, dott. Giuseppe Ingolia, con l'assistenza del funzionario verbalizzante, dott.ssa Monica Sanzo;

ha adottato la seguente

DELIBERAZIONE

Ritenuto in

FATTO

Nell'ambito delle funzioni di controllo sulla legittimità e regolarità della gestione finanziaria degli enti locali, disciplinate dall'art. 20 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, dall'art. 148-bis del TUEL e dall'art. 1, commi 166 e ss., della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono state prese in esame le relazioni provenienti dall'organo di revisione economico-finanziaria del Comune di Capaci (PA), con riguardo ai rendiconti finanziari degli esercizi 2021 (prot. Cdc n. 2638 del 13 marzo 2023), 2022 (prot. Cdc n. 5026 del 3 luglio 2024), 2023 (prot. Cdc n. 7871 del 8 ottobre 2024) e al bilancio di previsione dei trienni 2022/2024 (prot. Cdc n. 8013 del 5 novembre 2022) e 2023/2025 (prot. Cdc n. 10339 del 18 dicembre 2023), trasmesse tramite l'applicativo LimeFit.

È stato, altresì, svolto un approfondimento istruttorio per l'acquisizione di documentazione integrativa e di chiarimenti, con la nota prot. Cdc n. 8099 del 17 ottobre 2024, cui è stato dato riscontro dall'organo di revisione con nota prot. Cdc n. 8799 del 14 novembre 2024 e con la produzione di atti a corredo.

Valutato il contenuto informativo delle suddette relazioni, unitamente ai documenti reperibili negli archivi elettronici della Banca Dati Amministrazioni Pubbliche (BDAP) e del

portale del Ministero dell'Interno-Finanza Locale, si espone a seguire l'analisi sui documenti finanziari esaminati.

Considerato in

DIRITTO

1. *Quadro normativo di riferimento e metodologia di controllo.*

A norma delle previsioni contenute nell'art. 1, commi 166 e 167, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, «[a]i fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica» gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali trasmettono alle competenti Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti una relazione (nel prosieguo "questionario") sul bilancio di previsione dell'esercizio di competenza e sul rendiconto dell'esercizio medesimo, predisposta in conformità ai criteri e alle linee-guida periodicamente definiti dalla Corte dei conti.

L'adempimento in questione si pone in rapporto di stretta funzionalità rispetto alle fondamentali funzioni esercitate dalla Corte dei conti in merito all'esame dei bilanci preventivi e dei rendiconti consuntivi degli enti locali, per «la verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, della sostenibilità dell'indebitamento, dell'assenza di irregolarità, suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti» (art. 148-bis, comma 1, del TUEL), con estensione dell'attività di accertamento dei documenti consuntivi anche ai rapporti di partecipazione detenuti in società controllate e in quelle cui è affidata la gestione dei servizi pubblici locali e dei servizi strumentali (art. 148-bis, comma 2, del TUEL).

Quanto agli esiti dell'attività di riscontro condotta dalla magistratura contabile, l'accertamento della sussistenza «di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il Patto di stabilità interno», contenuto in una specifica pronuncia della competente Sezione, obbliga l'ente locale ad adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione della delibera di accertamento, «i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio» (art. 148-bis, comma 3, del TUEL).

Il conseguente obbligo di trasmissione alla Sezione dei provvedimenti oggetto di decisione è preordinato alla verifica da parte di quest'ultima, nei successivi trenta giorni, dell'idoneità degli stessi alla rimozione delle irregolarità riscontrate e al ripristino degli equilibri di bilancio, con la previsione che, ove ricorra l'ipotesi del mancato invio dei provvedimenti correttivi oppure di esito negativo della verifica, *«è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria»* (art. 148-bis, comma 3, del TUEL).

Qualora non si renda necessaria l'adozione della pronuncia di accertamento prevista dall'art. 148-bis, comma 3, del TUEL, la Sezione di controllo segnala all'ente le eventuali irregolarità contabili, che, seppur non connotate dal carattere della gravità, sono ritenute sintomatiche di un'instabilità finanziaria che, in prospettiva, potrebbe evolvere in situazioni di deficitarietà o squilibrio, in modo da richiamare l'attenzione dei diversi organi politici e tecnici – ognuno per la parte di competenza – alla necessità di predisporre le idonee misure di recupero e/o incremento dell'efficienza gestionale.

Nella costante esegesi connotante la produzione giurisprudenziale della Corte costituzionale nell'ultimo decennio, il complesso delle disposizioni normative appena richiamate istituisce una forma di controllo ascrivibile alla categoria del riesame di legalità e regolarità finanziaria preordinato – specialmente a seguito della novella introdotta dal d.l. n. 174 del 2012 – a *«finalizzare il confronto tra fattispecie e parametro normativo alla adozione di effettive misure correttive, funzionali a garantire l'equilibrio del bilancio e il rispetto delle regole contabili e finanziarie»* e che, in quanto rafforzato dall'attribuzione di uno specifico potere inibitorio, volto a evitare o attenuare il rischio di danni agli equilibri di bilancio, si colloca su un piano distinto dal controllo sulla gestione amministrativa avente espressa natura collaborativa (Corte costituzionale, sentenza n. 39 del 2014).

Tale tipologia di controllo, estesa alla generalità degli enti locali nel quadro delineato dall'art. 2, comma 1, della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1, è compatibile con l'autonomia di regioni, province e comuni, in forza del supremo interesse alla legalità finanziaria, all'equilibrio dei bilanci, alla sostenibilità del debito pubblico e alla tutela dell'unità economica della Repubblica (artt. 81, 97, 117, 119 e 120 Cost.), in coerenza con i vincoli discendenti dall'ordinamento dell'Unione europea (Corte costituzionale, *ibidem*).

Ciò premesso, in ossequio alla raccomandazione della Sezione delle autonomie di *«avvicinare le analisi sui documenti di bilancio all'esercizio finanziario più prossimo a quello in corso di gestione, in modo da collegare, nella migliore misura possibile, gli effetti delle pronunce delle Sezioni regionali alla formalizzazione delle decisioni di programmazione/rendicontazione/correzione di competenza dell'ente ed ampliare il concreto margine d'azione di queste ultime»*, attraverso l'impiego di *«metodologie di controllo che riducano quanto più possibile il disallineamento temporale tra l'esercizio in corso di gestione e le verifiche operate dalle Sezioni regionali di controllo»* (deliberazione n. 3/SEZAUT/2019/INPR), questa Sezione ha ritenuto necessario procedere all'esame congiunto di una pluralità di esercizi finanziari allo scopo di evidenziare quei fenomeni della gestione finanziaria che, preso atto degli elementi emersi, si discostano in maniera significativa dai principi e dalle prescrizioni normative poste dall'ordinamento contabile armonizzato, anche ai fini dell'adozione delle idonee misure correttive, con riserva di successive pronunce in occasione dell'esame delle future relazioni provenienti dall'organo di revisione economico-finanziaria e dei provvedimenti predisposti dall'Ente. Gli esiti del presente controllo, per gli aspetti trattati e la metodologia adottata, non esauriscono i profili di irregolarità che potrebbero eventualmente ricorrere, né comportano una valutazione positiva su quegli ambiti non oggetto di esame.

2. Esiti dei precedenti cicli di controllo.

Con deliberazione n. 58/2023/PRSP, depositata in data 20 febbraio 2023, questa Sezione di controllo, nell'esaminare i rendiconti finanziari degli esercizi 2017, 2018, 2019 e 2020 e i bilanci di previsione relativi ai trienni 2018/2020, 2019/2021, 2020/2022 e 2021/2023, individuava profili di criticità finanziaria e riservava al successivo ciclo di controllo i necessari approfondimenti.

In particolare, all'interno della pronuncia erano oggetto di accertamento:

1. la tardiva approvazione dei bilanci di previsione dei trienni 2018/2020 e 2019/2021 e dei rendiconti finanziari dal 2017 al 2020;

2. l'erronea rappresentazione della composizione del disavanzo di amministrazione nei documenti finanziari dell'Ente, in quanto, a chiusura dell'esercizio 2020, il disavanzo di euro -9.777.531,09 era costituito dalle seguenti tre quote: a) euro 7.052.335,62 quale componente residua da *extradeficit*; b) euro 246.840,04 quale disavanzo ordinario della gestione 2017; c) euro 2.478.355,43 quale disavanzo da incremento dell'accantonamento a

titolo di FCDE, conseguente all'applicazione del c.d. metodo ordinario per la sua quantificazione;

3. il mancato ripiano di quote di disavanzo a chiusura del 2020, per l'importo totale di euro 810.548,87;

4. l'individuazione di coperture inferiori a quelle dovute per il ripiano del disavanzo di amministrazione registrato nel 2020, a carico del bilancio del triennio 2021/2023, da calcolare in euro 1.268.790,58 nel 2021 ed euro 458.241,71 in ciascuno degli anni 2022 e 2023, per un totale di euro 2.185.273,99 nel triennio;

5. l'insufficiente quantificazione del *Fondo crediti di dubbia esigibilità* a chiusura del 2019, per l'importo di euro 188.784,06, e a chiusura del 2020, per l'importo di euro 804.278,59, con conseguente proiezione sull'effettiva corretta rappresentazione e veridicità del risultato di amministrazione;

6. l'insufficiente quantificazione del *Fondo contenzioso*, in quanto inferiore alla percentuale del rischio di soccombenza, per l'importo di euro 444.985,00 nel 2018 e per l'importo di euro 77.516,44 nell'esercizio 2019, con conseguente proiezione sull'effettiva corretta rappresentazione e veridicità del risultato di amministrazione;

7. l'omissione del dovuto accantonamento a titolo di *Fondo perdite società partecipate*, a fronte della sussistenza di perdite economiche d'esercizio registrate da organismi in cui l'Ente detiene rapporti di partecipazione;

8. l'erronea compilazione dell'allegato a/2, *elenco analitico delle risorse vincolate*, in violazione dell'art. 1, comma 823, della legge n. 178 del 2020, in quanto, a fronte dei trasferimenti ricevuti per l'emergenza sanitaria da COVID-19, nel risultato di amministrazione del rendiconto dell'esercizio 2020 non era vincolato l'importo inutilizzato di euro 174.414,03 e, di conseguenza, non era aggiornata la giacenza della cassa vincolata per pari importo;

9. il costante impiego di risorse a destinazione vincolata per il pagamento delle spese correnti, a norma dell'art. 195 del TUEL, e l'inadempimento dell'obbligo dell'integrale ricostituzione alla fine di ciascuno degli esercizi in esame per importi rilevanti, pari a euro 1.558.969,07 nel 2017, euro 2.075.553,37 nel 2018, euro 1.478.989,35 nel 2019 ed euro 1.849.118,13 nel 2020;

10. la mancanza di accantonamenti a titolo di *Fondo oneri* all'interno del risultato di amministrazione del periodo 2017-2020, nella misura corrispondente all'intero importo dei debiti fuori bilancio che, oggetto di ricognizione da parte dall'Ente, non sono stati formalmente riconosciuti né finanziati a chiusura dell'esercizio;

11. la mancata doppia asseverazione, da parte dei rispettivi organi di controllo dell'ente e degli organismi partecipati, dei crediti e debiti reciproci, ai sensi dell'art. 11, comma 6, lett. j, del d.lgs. n. 118 del 2011, nel periodo 2017-2020.

L'Ente, successivamente, adottava e trasmetteva la deliberazione del Consiglio comunale n. 27 datata 11 aprile 2023, avente a oggetto "*Deliberazione Corte dei conti sez. di controllo per la Regione siciliana n. 58/2023 – Presa d'atto e adozione misure conseguenti - immediatamente esecutiva*" (prot. Cdc n. 4155 del 26 aprile 2023).

Considerata la distanza temporale rispetto agli accertamenti contenuti nella citata deliberazione di controllo, la valutazione delle misure poste in essere dall'Ente non possono prescindere da una valutazione che tenga conto delle gestioni finanziarie successive, come emergono dalla documentazione su cui è svolta l'analisi a seguire.

3. Tempi di adozione dei documenti contabili.

3.1. In via preliminare, deve essere posto in evidenza il **mancato rispetto** del termine fissato dagli artt. 151, comma 7, e 227, comma 2, del TUEL per l'approvazione del documento consuntivo (30 aprile dell'anno successivo all'esercizio di riferimento), in quanto l'obbligo è stato ottemperato secondo le seguenti cadenze temporali:

- il rendiconto 2021 è stato approvato con deliberazione consiliare n. 30 del 16 giugno 2022;

- il rendiconto 2022 è stato approvato con deliberazione consiliare n. 61 del 3 agosto 2023;

- il rendiconto 2023 è stato approvato con deliberazione consiliare n. 22 del 25 giugno 2024.

3.2. Quanto all'approvazione del bilancio di previsione, il cui termine ha ordinariamente scadenza – a norma degli artt. 151, comma 1, e 163, commi 1 e 3, del TUEL – entro il 31 dicembre dell'anno precedente, salva l'ipotesi di differimento con legge o decreto del Ministero dell'Interno, il relativo obbligo è stato assolto nella tempistica a seguire:

- il bilancio di previsione 2022/2024 è stato approvato con deliberazione consiliare n. 31 del 16 giugno 2022, nel rispetto del termine previsto *ex d.m.* 28 luglio 2022 (ossia, il 31 agosto 2022; provvedimento pubblicato in G.U.R.I. - Serie Generale n. 177 del 30 luglio 2022);

- il bilancio di previsione 2023/2024 è stato approvato con deliberazione consiliare n. 62 del 3 agosto 2023, nel rispetto del termine previsto *ex d.m.* 28 luglio 2023 (ossia, il 15 settembre 2023; provvedimento pubblicato in G.U.R.I. - Serie Generale n. 177 del 31 luglio 2023).

4. Il risultato di amministrazione e la sua composizione nel periodo 2021-2023.

Il risultato di amministrazione degli esercizi esaminati (lett. A) registra un valore positivo ma non sufficiente a coprire le quote accantonate (lett. B), vincolate (lett. C) e destinate agli investimenti (lett. D), secondo i valori di dettaglio riportati nella tabella n. 1, generando, pertanto, una situazione di **complessivo disavanzo a chiusura dei rispettivi consuntivi** (lett. E).

TABELLA 1 – RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE E SUA COMPOSIZIONE
NEL PERIODO 2021-2023 E CONFRONTO CON 2020

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE	Rendiconto 2020	Rendiconto 2021	Rendiconto 2022	Rendiconto 2023
Fondo cassa al 1 gennaio	4.021.048,75	3.646.311,15	3.671.905,26	4.453.023,77
Riscossioni	23.730.920,26	24.029.683,17	22.521.869,90	28.405.131,31
Pagamenti	24.105.657,86	24.004.089,06	21.740.751,39	29.768.671,21
Saldo di cassa al 31 dicembre	3.646.311,15	3.671.905,26	4.453.023,77	3.089.483,87
Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre	-	-	-	-
Fondo di cassa al 31 dicembre	3.646.311,15	3.671.905,26	4.453.023,77	3.089.483,87
Residui attivi	12.380.765,50	14.607.819,74	19.089.162,72	20.784.848,91
Residui passivi	7.055.555,36	6.317.805,89	8.315.557,37	4.028.511,46
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	-	-	-	539.714,30
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	-	-	366.586,07	795.667,47
Fondo pluriennale vincolato per attività finanziarie	-	-	-	-
Risultato di amministrazione al 31 dicembre	8.971.521,29	11.961.919,11	14.860.043,05	18.510.439,55
Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre				
Parte accantonata				
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12	8.218.818,07	10.928.806,07	12.589.568,20	14.868.827,41
Fondo anticipazioni liquidità DL 35 del 2013 e successive modifiche e rifinanziamenti	4.848.562,08	4.627.417,23	4.486.896,56	4.344.289,33
Fondo perdite società partecipate			10.000,00	15.000,00
Fondo contenzioso e spese legali	173.934,13		300.000,00	1.057.505,29
Fondo passività potenziali				
Indennità di fine mandato del Sindaco	7.700,00			
Altri accantonamenti		10.700,00	139.700,00	420.567,89
Totale parte accantonata	13.249.014,28	15.566.923,30	17.526.164,76	20.706.189,92
Parte vincolata	-	-		-
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	-	-		-
Vincoli derivanti da trasferimenti	5.500.038,10	5.500.038,10	5.500.038,10	5.500.038,10
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui				
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente				
Altri vincoli:	-	-		-
Totale parte vincolata	5.500.038,10	5.500.038,10	5.500.038,10	5.500.038,10
Parte destinata agli investimenti				
Totale parte destinata agli investimenti				
Totale parte disponibile	- 9.777.531,09	- 9.105.042,29	- 8.166.159,81	- 7.695.788,47

Fonte: elaborazione Sezione di controllo su dati BDAP relativi ai rendiconti finanziari – prospetto 11 all. a)

4.1. Evoluzione del disavanzo di amministrazione e suo progressivo ripiano.

4.1.1. Sulla base degli accertamenti contenuti nella deliberazione n. 58/2023/PRSP di questa Sezione di controllo, a chiusura dell'esercizio 2020, il disavanzo di euro -9.777.531,09 risultava costituito dalle seguenti tre quote: a) euro 7.052.335,62 quale componente residua da *extradeficit*; b) euro 246.840,04 quale *disavanzo ordinario della gestione 2017*; c) euro 2.478.355,43 quale disavanzo da incremento dell'accantonamento a FCDE conseguente all'applicazione del c.d. metodo ordinario per la sua quantificazione. L'importo totale delle quote di disavanzo non ripianate era pari a euro 810.548,87.

4.1.2. In relazione all'analisi dello sviluppo del disavanzo di amministrazione, della sua composizione nelle diverse tipologie previste dall'ordinamento e delle modalità di ripiano nel periodo 2021-2023, la Sezione di controllo ha effettuato un'autonoma ricostruzione, partendo dall'ultimo esercizio già esaminato nella citata deliberazione n. 58 del 2023 (ossia, il 2020) e pervenendo al risultato riprodotto nella tabella a seguire.

TABELLA 2 - EVOLUZIONE DEL DISAVANZO E DEL SUO RIPIANO

ANALISI DEL DISAVANZO	COMPOSIZIONE DEL DISAVANZO 2020				
	ALLA DATA DI RIFERIMENTO DEL RENDICONTO DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE 31/12/2019 (a)	DISAVANZO AL 31/12/2020 (b)	DISAVANZO RIPIANATO NELL'ESERCIZIO (c) = (a) - (b)	QUOTA DEL DISAVANZO DA RIPIANARE NELL'ESERCIZIO 2020 (d)	RIPIANO DISAVANZO NON EFFETTUATO NELL'ESERCIZIO 2020 (e) = (d) - (c)
Disavanzo derivante dal Riaccertamento straordinario dei residui	7.407.251,66	7.052.335,62	354.916,04	918.624,87	563.708,83
Disavanzo della gestione 2017	246.840,04	246.840,04		246.840,04	246.840,04
Disavanzo da FCDE	2.478.355,43	2.478.355,43			
TOTALE	10.132.447,13	9.777.531,09	354.916,04	1.165.464,91	810.548,87

ANALISI DEL DISAVANZO	COMPOSIZIONE DEL DISAVANZO 2021				
	ALLA DATA DI RIFERIMENTO DEL RENDICONTO DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE 31/12/2020 (a)	DISAVANZO AL 31/12/2021 (b)	DISAVANZO RIPIANATO NELL'ESERCIZIO (c) = (a) - (b)	QUOTA DEL DISAVANZO DA RIPIANARE NELL'ESERCIZIO 2021 (d)	RIPIANO DISAVANZO NON EFFETTUATO NELL'ESERCIZIO 2021 (e) = (d) - (c)
Disavanzo derivante dal Riaccertamento straordinario dei residui	7.052.335,62	6.379.846,82	672.488,80	856.726,84	184.238,04
Disavanzo della gestione 2017	246.840,04	246.840,04		246.840,04	246.840,04
Disavanzo da FCDE	2.478.355,43	2.478.355,43		165.223,70	165.223,70
TOTALE	9.777.531,09	9.105.042,29	672.488,80	1.268.790,58	596.301,78

ANALISI DEL DISAVANZO	COMPOSIZIONE DEL DISAVANZO 2022				
	ALLA DATA DI RIFERIMENTO DEL RENDICONTO DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE 31/12/2021 (a)	DISAVANZO AL 31/12/2022 (b)	DISAVANZO RIPIANATO NELL'ESERCIZIO (c) = (a) - (b)	QUOTA DEL DISAVANZO DA RIPIANARE NELL'ESERCIZIO 2022 (d)	RIPIANO DISAVANZO NON EFFETTUATO NELL'ESERCIZIO 2022 (e) = (d) - (c)
Disavanzo derivante dal Riaccertamento straordinario dei residui	6.379.846,82	5.902.590,77	477.256,05	477.256,05	
Disavanzo della gestione 2017	246.840,04		246.840,04	246.840,04	-
Disavanzo da FCDE	2.478.355,43	2.263.569,04	214.786,39	330.447,39	115.661,00
TOTALE	9.105.042,29	8.166.159,81	938.882,48	1.054.543,48	115.661,00

ANALISI DEL DISAVANZO	COMPOSIZIONE DEL DISAVANZO 2023				
	ALLA DATA DI RIFERIMENTO DEL RENDICONTO DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE 31/12/2022 (a)	DISAVANZO AL 31/12/2023 (b)	DISAVANZO RIPIANATO NELL'ESERCIZIO (c) = (a) - (b)	QUOTA DEL DISAVANZO DA RIPIANARE NELL'ESERCIZIO 2023 (d)	RIPIANO DISAVANZO NON EFFETTUATO NELL'ESERCIZIO 2023 (e) = (d) - (c)
Disavanzo derivante dal Riaccertamento straordinario dei residui	5.902.590,77	5.609.572,76	293.018,01	293.018,01	-
Disavanzo da FCDE	2.263.569,04	2.086.215,71	177.353,33	280.884,70	103.531,37
TOTALE	8.166.159,81	7.695.788,47	470.371,34	573.902,71	103.531,37

Fonte: elaborazione Sezione di controllo su dati BDAP relativi ai rendiconti finanziari – prospetto 11 all. a)

4.1.3. Ai fini della metodologia impiegata per la verifica dell'evoluzione delle diverse componenti del disavanzo, sono state seguite le prescrizioni degli artt. 2 e 4 del D.M. del 2 aprile del 2015, i principi contabili in vigore (d.lgs. n. 118 del 2011, allegato n. 4/2, paragrafi 9.2.20-9.2.30) e il modello delle tabelle approvate dal D.M. 4 agosto del 2016, che ha introdotto il paragrafo n. 13.10.3 all'interno del principio contabile concernente la *programmazione di bilancio* (d.lgs. n. 118 del 2011, allegato n. 4/1).

In particolare, è stato, di volta in volta, verificato l'ammontare delle quote di disavanzo effettivamente applicate al bilancio nonché di quelle che, invece, avrebbero dovute essere applicate, prendendo in considerazione sia le deliberazioni di ripiano adottate dall'Ente sia la regola del ribaltamento del mancato recupero del disavanzo programmato, ai sensi dell'art. 188, comma 1, del TUEL. Ciò al fine di accertare, nel periodo considerato, l'eventuale mancato miglioramento oppure il miglioramento totale o parziale del risultato di amministrazione in rapporto alle quote da ripianare.

In base alla recente giurisprudenza costituzionale (Corte costituzionale, sentenza n. 246 del 2021, § 6 del *considerato in diritto*, e sentenza n. 268 del 2022, § 6.1. del *considerato in diritto*), occorre ricordare le seguenti due regole:

1) le quote delle componenti del disavanzo proveniente dagli esercizi precedenti, non recuperate nell'esercizio su cui cade il relativo obbligo di ripiano, devono essere immediatamente e integralmente applicate al primo degli esercizi del bilancio in corso di gestione, in quanto, mancando i presupposti per una qualificazione in termini di "nuovo disavanzo", non ricorrerebbero le condizioni per un'ulteriore dilazione del programma di recupero;

2) il principio contabile applicato contenuto nel d.lgs. n. 118 del 2011, allegato 4/2, paragrafo 9.2.28, disciplina gli effetti della «*tardiva approvazione*» del rendiconto di un esercizio, circostanza «*che non consente l'applicazione del disavanzo al bilancio dell'esercizio successivo a quello in cui il disavanzo si è formato*». Dal precetto consegue l'effetto che il disavanzo di amministrazione è ritenuto «*assimilabile al disavanzo non ripianato di cui alla lettera b) del paragrafo 9.2.26, ed è ripianato applicandolo per l'intero importo all'esercizio in corso di gestione*» (Corte costituzionale, sentenza n. 246 del 2021, § 6 del *considerato in diritto*).

In linea generale, inoltre, qualora il disavanzo di amministrazione ripianato nel corso di un esercizio dovesse presentare un importo superiore a quello applicato al bilancio, ne conseguirebbe l'anticipo delle attività previste nel piano di rientro, con generale obbligo di ascrivere «*il maggiore ripiano del disavanzo alle componenti del disavanzo di amministrazione in ordine di anzianità di formazione del disavanzo stesso, nei limiti delle quote previste nell'esercizio successivo e seguenti e restano ferme le modalità di ripiano previste nei piani di rientro, che termineranno prima del previsto*» (d.lgs. n. 118 del 2011, allegato 4/2, paragrafo 9.2.30).

4.1.4. Dalla lettura dei dati riportati in tabella n. 2, relativi agli anni successivi al 2020, si ricava l'analisi a seguire.

A chiusura dell'esercizio 2023, per effetto dei progressivi miglioramenti della parte disponibile del risultato di amministrazione (lett. E):

- con riguardo al disavanzo da *extradeficit*, l'Ente ha conseguito l'integrale recupero della quota di ammortamento annuale (euro 293.018,01) e delle ulteriori quote non ripianate a chiusura degli esercizi precedenti (ossia, euro 563.708,83 alla fine dell'esercizio 2020 ed euro 184.238,04 alla fine dell'esercizio 2021);

- la quota di *disavanzo ordinario della gestione 2017* pari a euro 246.840,04, mai applicata al bilancio di previsione degli esercizi successivi, è stata integralmente ripianata a chiusura dell'esercizio 2022;

- in merito alla quota di disavanzo di euro 2.478.355,43, sorto nell'esercizio 2019 ed ascrivibile all'obbligatoria determinazione del FCDE con il c.d. metodo ordinario (art. 39-*quater* del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni nella legge 28 febbraio 2020, n. 8), soggetta all'ammortamento per anni 15 secondo l'importo annuale di euro 165.223,70 a decorrere dall'esercizio 2021, si riscontra il mancato ripiano di quote pregresse per l'importo finale di euro 103.531,37 alla data del 31 dicembre 2023.

In conseguenza, secondo l'analisi di questa Sezione, il ripiano a carico del bilancio di previsione del triennio 2023/2025 avrebbe dovuto assicurare coperture per euro 573.902,71 nel 2023, euro 561.773,07 nel 2024 ed euro 458.241,71 nel 2025, per un totale di euro 1.593.917,49 (tabella n. 3), anziché in euro 470.371,34 a valere su ciascuno degli esercizi 2023, 2024 e 2025, per un totale di euro 1.411.114,02 (deliberazione consiliare n. 62 del 3 agosto 2023, concernente l'approvazione del bilancio di previsione del triennio 2023/2025).

TABELLA 3 – COPERTURA DEL DISAVANZO NEL TRIENNIO 2023/2025
(ANALISI SEZIONE DI CONTROLLO)

MODALITA' DI COPERTURA DEL DISAVANZO	COMPOSIZIONE DEL DISAVANZO 2023	COPERTURA DEL DISAVANZO PER ESERCIZIO			
		esercizio 2023	esercizio 2024	esercizio 2025	esercizi successivi
Disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario dei residui	5.609.572,76	293.018,01	293.018,01	293.018,01	4.730.518,73
Disavanzo da FCDE	2.086.215,71	280.884,70	268.755,06	165.223,70	1.371.352,25
TOTALE	7.695.788,47	573.902,71	561.773,07	458.241,71	6.101.870,98
		1.593.917,49			

Fonte: elaborazione Sezione di controllo

4.1.5. Nel corso del contraddittorio scritto e orale, il Comune ha esposto una differente prospettazione circa l'evoluzione delle quote del disavanzo di amministrazione nel periodo 2015-2023, sostenendo che – diversamente dagli accertamenti contenuti nella precedente deliberazione n. 58/2023/PRSP di questa Sezione – a chiusura dell'esercizio 2017 non abbia avuto luogo alcun disavanzo ordinario della gestione e che, anzi, vi sarebbe stato un maggior recupero del disavanzo per l'importo di euro 3.947,30 rispetto al c.d. "*risultato atteso*" nell'esercizio, secondo il piano di ammortamento del disavanzo da riaccertamento straordinario dei residui.

Un peggioramento effettivo si sarebbe verificato soltanto dall'esercizio 2018 ma sarebbe stato riassorbito nel tempo.

Secondo l'analisi del Comune, a conclusione dell'esercizio 2023, il disavanzo di amministrazione di euro -7.695.788,47 sarebbe costituito dalle seguenti due quote: a) euro

6.153.378,13 quale componente residua da *extradeficit*; b) euro 2.180.660,15 quale disavanzo da incremento dell'accantonamento a FCDE conseguente all'applicazione del c.d. metodo ordinario per la sua quantificazione. Il miglioramento del risultato di amministrazione rispetto al precedente esercizio denoterebbe un maggiore recupero di euro 638.249,81.

L'Ente, tuttavia, concorda circa la ricostruzione delle modalità di determinazione della quota da disavanzo da FCDE effettuata nella citata deliberazione n. 58/2023/PRSP.

Ad ogni modo, il Comune ha affermato di avere preso atto delle considerazioni di questa Sezione e di avere allineato le quote di disavanzo da stanziare in bilancio negli esercizi futuri, sino al completamento del programma temporale di ammortamento delle due differenti componenti attualmente sussistenti.

4.1.5.1. A beneficio dell'analisi che la Sezione svolgerà sulla dinamica del disavanzo di amministrazione nei successivi cicli di controllo, occorre porre alcune precisazioni in ordine ai principi contabili di riferimento, come più sopra già illustrati (§ 4.1.3.) e seguiti nella citata deliberazione n. 58/2023/PRSP, idonee a confutare la fondatezza delle argomentazioni prospettate dall'Ente.

Occorre, pertanto, rilevare che:

- a far data dall'entrata in vigore del d.lgs. n. 118 del 2011, lungo il periodo 2015-2023, l'anno 2016 è stato l'unico esercizio in cui la parte disponibile del risultato di amministrazione (lett. E) ha conseguito un recupero superiore alla quota di disavanzo stanziata in bilancio (*cfr.* deliberazione n. 58/2023/PRSP tabelle n. 1 e 2). Difatti, la differenza tra il disavanzo registrato a conclusione del 2015 (lett. E, euro -9.959.696,26) e quello del 2016 (lett. E, euro -7.660.698,82), pari a euro 2.298.997,44, è stata maggiore della quota di ammortamento del disavanzo da *extradeficit* di euro 293.018,01. Come indicato dal principio contabile, il conseguimento di un ripiano effettivo per una quota superiore al ritmo di ripiano del disavanzo inizialmente programmato, determina la previsione di un suo futuro completo assorbimento in un orizzonte temporale inferiore a quello dell'originario ripiano trentennale, rimanendo ferme le modalità del piano di rientro (d.lgs. n. 118 del 2011, allegato 4/2, paragrafo 9.2.30);
- durante il tempo della durata dell'ammortamento del disavanzo, la misura del c.d. "risultato atteso" è calibrata sull'effettivo conseguimento, a consuntivo, di un miglioramento della parte disponibile del risultato di amministrazione almeno pari

alle quote obbligatorie di disavanzo stanziato (o da stanziare) nel bilancio dello specifico esercizio (d.lgs. n. 118 del 2011, allegato 4/2, paragrafo 9.2.26-9.2.29). La valutazione del raggiungimento degli obiettivi di ripiano non può prescindere dalla redazione – da riprodursi puntualmente nella relazione sulla gestione (d.lgs. n. 118 del 2011, allegato 4/2, paragrafo 9.2.20) – del modello delle tabelle approvate dal D.M. 4 agosto del 2016, che ha introdotto il paragrafo n. 13.10.3 all'interno del principio contabile concernente la *programmazione di bilancio* (d.lgs. n. 118 del 2011, allegato n. 4/1);

- le cifre della composizione del disavanzo a chiusura del 2023, rappresentate dal Comune in sede di contraddittorio, si palesano erranee. Da un lato, la differenza tra il disavanzo registrato a conclusione del 2023 (lett. E, euro -7.695.788,47) e il precedente esercizio 2022 (lett. E, euro -8.166.159,81) denota un miglioramento della parte disponibile di euro 470.371,34, in luogo di quella evidenziata dall'Ente in euro 638.249,81; dall'altro lato, la somma delle due componenti del complessivo disavanzo indicate dall'Ente, rispettivamente in euro 6.153.378,13 (da *extradeficit*) e in euro 2.180.660,15 (da FCDE metodo ordinario), è pari a 8.334.038,28, ossia ben superiore al disavanzo di 7.695.788,47 effettivamente certificato a conclusione del 2023.

4.1.6. Conclusivamente sul punto, secondo l'analisi della Sezione di controllo e all'esito del contraddittorio con l'Ente nell'odierna adunanza pubblica, si rileva che:

- a chiusura dell'esercizio 2023, il disavanzo di euro -7.695.788,47 è costituito da due quote: a) euro 5.609.572,76 quale componente residua da *extradeficit*; b) euro 2.086.215,71 quale disavanzo da incremento dell'accantonamento a FCDE conseguente all'applicazione del c.d. metodo ordinario per la sua quantificazione;

- sussiste il mancato ripiano di quote di disavanzo, a chiusura del 2023, per l'importo di euro 103.531,37 in relazione alla componente del disavanzo di cui alla lettera b);

- il ripiano a carico del bilancio del triennio 2023/2025 avrebbe dovuto assicurare coperture per euro 573.902,71 nel 2023, euro 561.773,07 nel 2024 ed euro 458.241,71 nel 2025, per un totale di euro 1.593.917,49, anziché in euro 470.371,34 a valere su ciascuno degli esercizi 2023, 2024 e 2025, per un totale di euro 1.411.114,02.

L'Ente è tenuto ad adeguare i propri documenti contabili.

4.2. Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE).

4.2.1. L'evoluzione del Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE), registrato nel triennio 2021-2023, è rappresentata nella tabella a seguire.

TABELLA 4 – COMPOSIZIONE DEL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ PERIODO 2021-2023

RENDICONTO 2021						
Titolo - Tipologia	Residui attivi formati nell'esercizio 2021 (a)	Residui attivi degli esercizi precedenti (b)	Totale residui attivi (c) = (a) + (b)	Importo minimo del fondo (d)	Fondo crediti di dubbia esigibilità (e)	% di accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità (f) = (e) / (c)
Titolo 1 - Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati non accertati per cassa	3.700.972,20	6.575.975,12	10.276.947,32	10.010.955,12	10.010.955,12	97,00
Titolo 3 - Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	137.574,71	780.276,24	917.850,95	917.850,95	917.850,95	100,00
TOTALE FCDE in c/capitale				-	-	-
TOTALE FCDE di parte corrente				10.928.806,07	10.928.806,07	
RENDICONTO 2022						
Titolo - Tipologia	Residui attivi formati nell'esercizio 2022 (a)	Residui attivi degli esercizi precedenti (b)	Totale residui attivi (c) = (a) + (b)	Importo minimo del fondo (d)	Fondo crediti di dubbia esigibilità (e)	% di accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità (f) = (e) / (c)
Titolo 1 - Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati non accertati per cassa	4.903.882,79	8.169.650,00	13.073.532,79	11.743.955,91	11.743.955,91	90,00
Titolo 3 - Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	573.747,64	727.996,09	1.301.743,73	845.612,29	845.612,29	65,00
TOTALE FCDE in c/capitale				-	-	-
TOTALE FCDE di parte corrente				12.589.568,20	12.589.568,20	
RENDICONTO 2023						
Titolo - Tipologia	Residui attivi formati nell'esercizio 2023 (a)	Residui attivi degli esercizi precedenti (b)	Totale residui attivi (c) = (a) + (b)	Importo minimo del fondo (d)	Fondo crediti di dubbia esigibilità (e)	% di accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità (f) = (e) / (c)
Titolo 1 - Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati non accertati per cassa	6.026.883,18	10.557.097,07	16.583.980,25	14.282.582,69	14.282.582,69	86
Titolo 3 - Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	508.112,50	474.723,86	982.836,36	586.244,72	586.244,72	60
TOTALE FCDE in c/capitale						
TOTALE FCDE di parte corrente				14.868.827,41	14.868.827,41	80

Fonte: elaborazione Sezione di controllo su dati BDAP relativi ai rendiconti finanziari

4.2.2. Dalle relazioni dell'organo di revisione in ordine ai consuntivi degli esercizi 2021-2023 risulta che, ai fini della determinazione del FCDE, l'Ente non abbia esercitato la facoltà prevista dall'art. 107-bis, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, come modificato dall'art. 30-bis del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41.

La circostanza è stata confermata dal Comune nelle memorie depositate e nel corso dell'odierna adunanza.

4.2.3. In merito al profilo della congruenza del FCDE negli esercizi 2021, 2022 e 2023, questa Sezione di controllo, in fase istruttoria, ha effettuato una simulazione dei probabili importi minimi obbligatori da far confluire nell'accantonamento a consuntivo della gestione, considerando l'ammontare finale dei residui attivi concernenti le medesime tipologie oggetto di svalutazione da parte dell'Ente.

Segnatamente, ha proceduto al calcolo presuntivo del FCDE sulla base dei criteri indicati dall'ordinamento contabile (d.lgs. n. 118 del 2011, allegato 4/2, *principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria*, punto 3.3, esempio n. 5), cosicché gli importi dell'accantonamento sono stati ottenuti facendo riferimento alla riscossione storica del quinquennio (più specificamente: complemento a 100 della media semplice delle percentuali di riscossione dei residui attivi nell'ultimo quinquennio, compreso l'esercizio oggetto di rendicontazione).

Gli esiti dell'autonoma elaborazione della misura del fondo sono riportati nei prospetti a seguire.

TABELLA 5 - FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ PERIODO 2021-2023
SIMULAZIONE SEZIONE CONTROLLO

RENDICONTO 2021												
Titoli	Residui attivi	2017	2018	2019	2020	2021	a) % media di riscossione	b) complement o a 100 (100- a)	c) totale residui conservati al 31.12.2021	d) FCDE minimo da accantonare (c*b)	FCDE ente	Diff.
Tit. 1 - tipologia 101	residui complessivi	7.087.028,16	7.623.996,28	7.132.303,28	8.462.308,03	8.609.229,37						
	riscossioni in c/residui al 31.12	277.983,25	155.291,88	655.139,06	349.186,41	667.575,14						
	percentuale di riscossione	3,92	2,04	9,19	4,13	7,75	5,41	94,59	10.276.947,32	9.721.470,54	10.010.955,12	289.484,58
Tit.3 - tipologia 200	residui complessivi	787.732,80	976.570,72	966.375,00	984.250,72	928.184,67						
	riscossioni in c/residui al 31.12	1.003,57	1.378,82	161.729,00		8,43						
	percentuale di riscossione	0,13	0,14	16,74	0,00	0,00	3,40	96,60	917.850,95	886.634,59	917.850,95	31.216,36
totale FCDE										10.608.105,14	10.928.806,07	320.700,93

RENDICONTO 2022												
Titoli	Residui attivi	2018	2019	2020	2021	2022	a) % media di riscossione	b) complement o a 100 (100- a)	c) totale residui conservati al 31.12.2022	d) FCDE minimo da accantonare (c*b)	FCDE ente	Diff.
Tit. 1 - tipologia 101	residui complessivi all'1.01	7.623.996,28	7.132.303,28	8.462.308,03	8.609.229,37	10.276.947,32						
	riscossioni in c/residui al 31.12	155.291,88	655.139,06	349.186,41	667.575,14	1.063.013,08						
	percentuale di riscossione	2,04	9,19	4,13	7,75	10,34	6,69	93,31	13.073.532,79	12.199.001,81	11.743.955,91	- 455.045,90
Tit.3 - tipologia 200	residui complessivi all'1.01	976.570,72	966.375,00	984.250,72	928.184,67	917.850,95						
	riscossioni in c/residui al 31.12	1.378,82	161.729,00		8,43							
	percentuale di riscossione	0,14	16,74	0,00	0,00	0,00	3,38	96,62	1.301.743,73	1.257.802,76	845.612,29	- 412.190,47
totale FCDE										13.456.804,57	12.589.568,20	- 867.236,37

RENDICONTO 2023												
Titoli	Residui attivi	2019	2020	2021	2022	2023	a) % media di riscossione	b) complement o a 100 (100- a)	c) totale residui conservati al 31.12.2023	d) FCDE minimo da accantonare (c*b)	FCDE ente	Diff.
Tit. 1 - tipologia 101	residui complessivi all'1.01	7.132.303,28	8.462.308,03	8.609.229,37	10.276.947,32	13.073.532,79						
	riscossioni in c/residui al 31.12	655.139,06	349.186,41	667.575,14	1.063.013,08	1.518.751,90						
	percentuale di riscossione	9,19	4,13	7,75	10,34	11,62	8,61	91,39	16.583.980,25	15.156.871,21	14.282.582,69	- 874.288,52
Tit.3 - tipologia 200	residui complessivi all'1.01	966.375,00	984.250,72	928.184,67	917.850,95	1.301.743,73						
	riscossioni in c/residui al 31.12	161.729,00		8,43		66.172,36						
	percentuale di riscossione	16,74	0,00	0,00	0,00	5,08	4,36	95,64	982.836,36	939.945,56	586.244,72	- 353.700,84
totale FCDE										16.096.816,78	14.868.827,41	- 1.227.989,37

Fonte: elaborazione Sezione di controllo su dati BDAP relativi ai rendiconti finanziari

Gli importi minimi del FCDE, ricalcolati dalla Sezione in euro 10.608.105,14 per l'esercizio 2021, euro 13.456.804,57 per l'esercizio 2022 ed euro 16.482.128,87 per il 2023, in base all'applicazione dei principi contabili, sono apparsi coerenti per l'esercizio 2021, mentre si sono mostrati superiori alle quote effettivamente accantonate nei risultati di amministrazione 2022 e 2023, per una differenza negativa, rispettivamente, di euro 867.236,37 e di euro 1.227.989,37.

4.2.4. In sede istruttoria, pertanto, la simulazione circa la determinazione del FCDE elaborata da questa Sezione di controllo per il triennio in esame è stata sottoposta all'attenzione dell'organo di revisione, al fine di acquisire una relazione analitica sul merito delle valutazioni effettuate dall'Ente circa i crediti di dubbia esigibilità che – diversi da quelli compresi nell'elencazione tipizzata dall'ordinamento, per i quali sussiste una presunzione di certezza della riscossione (crediti da altre amministrazioni pubbliche; crediti assistiti da

fidejussione; entrate tributarie accertate per cassa; entrate riscosse da un ente per conto di un altro ente e destinate ad essere versate all'ente beneficiario finale) – sono stati esclusi dalla determinazione dell'accantonamento minimo obbligatorio, con precisa indicazione dei cespiti e dei rispettivi capitoli di entrata.

4.2.5. L'organo di revisione ha trasmesso alcuni prospetti, in formato *excel*, che riportano la determinazione del FCDE per gli esercizi 2022 e 2023, mentre nessuna informazione è stata resa in merito ai residui attivi non considerati nel calcolo dell'accantonamento.

È stata acquisita, altresì, la deliberazione consiliare n. 54 del 2 aprile 2024 concernente *“Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi per il rendiconto della gestione 2023. Determinazione F.P.V. e variazione di bilancio di previsione 2024/2026”*.

**TABELLA 6 – DETERMINAZIONE FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ PERIODO 2022-2023
(ORGANO DI REVISIONE)**

RENDICONTO 2022												
TITOLI	Residui Attivi	2018	2019	2020	2021	2022	a) % media di riscossio ne	b) complemen to a 100 (100-a)	c) Totale Residui conservati al 31/12/2022	d)FCDE minimo da accantonare (c*b)	FCDE Ente	Differenza
1006	Ruolo anni precedenti ICI/IMU	136.216,00	344.789,00	281.914,32	889.850,12	759.226,93						
1007	Avvisi Accertamento ICI IMU	-	-	572.612,38	-	570.617,44						
1030	TARSU (Spesa 11441-11442-11443)	7.341.710,77	6.433.389,70	7.100.081,25	6.647.615,90	6.357.452,57						
1040	Ruoli Anni Precedenti TARSU\TARI	19.227,00	176.310,00	148.096,75	864.289,46	858.800,54						
1041	Avvisi Accertamento tari	19,79	-	210.171,05	-	1.464.857,64						
TOTALE TITOLO 1		7.497.173,56	6.954.488,70	8.312.875,75	8.401.755,48	10.010.955,12						
Riscossione in Conto Residui		147.545,22	349.186,42	609.533,53	963.072,65	877.479,72						
Percentuale di Riscossione		1,97	5,02	7,33	11,46	8,77	6,91	93,09	12.803.411,00	11.918.711,02	11.743.955,91	- 174.755,11
3026	Ruoli C.D.S. Art. 208 (Spesa 11901-11902-10641-10637-22750-22751-22752)	976.570,72	966.375,00	984.250,72	928.184,67	917.850,95						
	Riscossione in conto Residui al 31/12	1.378,82	161.729,00	-	8,43	-						
	Percentuale di Riscossione	0,14	16,74	-	0,00	-	3,38	96,62	875.529,12	845.975,22	845.612,29	- 362,93
TOTALE FCDE										12.764.686,25	12.589.568,20	- 175.118,05

RENDICONTO 2023												
TITOLI	Residui Attivi	2019	2020	2021	2022	2023	a) % media di riscossio ne	b) complemen to a 100 (100-a)	c) Totale Residui conservati al 31/12/2023	d)FCDE minimo da accantonare (c*b)	FCDE Ente	Differenza
1006	Ruolo anni precedenti ICI/IMU	344.789,00	281.914,32	889.850,12	759.226,93	1.164.250,92						
1007	Avvisi Accertamento ICI IMU	-	572.612,38	-	570.617,44	1.521.786,54						
1030	TARSU (Spesa 11441-11442-11443)	6.433.389,70	7.100.081,25	6.647.615,90	6.357.452,57	6.386.811,97						
1040	Ruoli Anni Precedenti TARSU\TARI	176.310,00	148.096,75	864.289,46	858.800,54	2.035.061,68						
1041	Avvisi Accertamento tari	-	210.171,05	-	1.464.857,64	1.664.197,04						
TOTALE TITOLO 1		6.954.488,70	8.312.875,75	8.401.755,48	10.010.955,12	12.772.108,15						
Riscossione in Conto Residui		626.756,76	349.186,42	609.533,53	963.072,65	1.518.751,90						
Percentuale di Riscossione		9,01	4,20	7,25	9,62	11,89	8,40	91,60	16.083.838,17	14.733.471,45	14.282.582,69	- 450.888,76
3026	Ruoli C.D.S. Art. 208 (Spesa 11901-11902-10641-10637-22750-22751-22752)	966.375,00	984.250,72	928.184,67	917.850,95	875.529,12						
	Riscossione in conto Residui al 31/12	161.729,00	-	8,43	-	63.932,26						
	Percentuale di Riscossione	16,74	-	0,00	-	7,30	4,81	95,19	612.010,36	582.586,53	586.244,72	3.658,19
TOTALE FCDE										15.316.057,98	14.868.827,41	- 447.230,57

Fonte: riscontro dell'Organo di revisione – prot. Cdc. n. 8799 del 14.11.2024

In relazione ai dati messi a disposizione dall'organo di revisione (tabella n. 6) emerge che l'Ente avrebbe accantonato a titolo di FCDE un importo inferiore alla misura minima, per una **differenza complessiva di euro 175.118,05 nell'esercizio 2022 ed euro 447.230,57 nell'esercizio 2023.**

4.2.6. Tale computo dell'organo di revisione, tuttavia, non ha riguardato l'integralità dei residui attivi conservati all'interno del Titolo I – Tipologia 101 e del Titolo III – Tipologia 200. Questa Sezione, infatti, mediante un riscontro sui dati del riaccertamento ordinario dei residui per l'e.f. 2023, ha individuato i residui attivi esclusi dalla determinazione del FCDE a chiusura del medesimo esercizio, come da tabella n. 7.

Nello specifico, sarebbe stata omessa la svalutazione di residui attivi per l'ammontare complessivo di euro 870.968,08 (capitoli n. 1000, 1031, 1032 e 3008).

TABELLA 7 – CAPITOLI ENTRATA INCLUSI/ESCLUSI DA FCDE 2023

CAPITOLI	Residui Attivi	Totale Residui conservati al 31/12/2023	Capitolo incluso/escluso dal computo FCDE 2023
1006	Ruolo anni precedenti ICI/IMU	1.690.435,24	INCLUSO
1007	Avvisi Accertamento ICI IMU	1.792.434,34	INCLUSO
1030	TARSU (Spesa 11441-11442-11443)	7.182.722,76	INCLUSO
1040	Ruoli Anni Precedenti TARSU\TARI	2.945.518,56	INCLUSO
1041	Avvisi Accertamento tari	2.472.727,27	INCLUSO
1000	INCASSO VERSAMENTO IMPOSTA ICI/IMU REGOLARIZZ. PROVVISORI	227.881,02	ESCLUSO
1031	PROVENTI RICAVALI DAL CONFERIMENTO DI PLASTICA E MATERIALE DA REFRIGERAZIONE	112.007,49	ESCLUSO
1032	PROVENTI CARTA E CARTONE	160.253,57	ESCLUSO
TOTALE Titolo 1 - tipologia 101		16.583.980,25	-
3026	Ruoli C.D.S. Art. 208 (Spesa 11901-11902-10641-10637-22750-22751-22752)	612.010,36	INCLUSO
3008	ACCERTAMENTO X SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE ART 31 ANNI 2017/2021	370.826,00	ESCLUSO
TOTALE Titolo 3 - tipologia 200		982.836,36	-

Fonte: elaborazione Corte dei conti con i dati forniti dall'Organo di revisione prot. C.d.c. n. 8799 del 14.11.2024 e la delibera Giunta comunale n. 54 del 2 aprile 2024

4.2.7. Rispetto alle criticità poste all'attenzione, a seguito del contraddittorio scritto e orale il Comune ha evidenziato che:

- in ordine ai residui attivi di euro 227.881,02 sul capitolo n. 1000, la riscossione è avvenuta nei primi giorni dell'esercizio 2024 in ragione del flusso di cassa proveniente dall'Agenzia delle entrate per le entrate IMU relative all'esercizio 2023;

- quanto ai residui attivi sui capitoli 1031 e 1032, pari, rispettivamente, a euro 112.007,49 ed euro 160.253,57, tali entrate non presenterebbero alcun rischio per la riscossione;

- circa i crediti iscritti al capitolo 3008, per sanzioni amministrative accertate nell'esercizio 2023 riguardo a illeciti relativi al periodo 2017-2021, le valutazioni sul mancato obbligo dell'accantonamento scaturiscono dall'inesistenza di una serie storica antecedente per questa tipologia di entrata. Il Comune riconosce di essere incorso in un probabile errore cui intende rimediare nel successivo consuntivo;

- quanto alla metodologia di svalutazione dei residui attivi effettivamente considerati nel calcolo del FCDE, rispetto al differente calcolo effettuato dall'organo di revisione in aderenza al criterio della media semplice delle riscossioni dell'ultimo quinquennio seguito da questa Sezione (cfr. *supra*, § 4.2.5.), la determinazione dell'accantonamento è stata affidata alle elaborazioni di un *software*.

L'Ente assicura che, a partire dal prossimo consuntivo, porrà maggiore attenzione alla costituzione dell'accantonamento da FCDE, anche sulla base dei rilievi sollevati dalla Sezione.

4.2.8. Sul piano della **disciplina generale**, i principi contabili applicati (d.lgs. n. 118 del 2011, allegato 4/2, paragrafo n. 3.3. ed esempio n. 5) adottano un approccio di tipo "*storico*" e a carattere "*retrospettivo*" per l'analisi del rischio sull'incertezza della riscossione integrale del credito, anche se formatosi nel corso dell'esercizio, essenzialmente basato sulla capacità di riscossione riscontrata nel corso dell'ultimo quinquennio, con **espressa esclusione** in riferimento a **casi tipizzati** in cui vi è una presunzione della carenza di alea (crediti da altre amministrazioni pubbliche; crediti assistiti da fidejussione; entrate tributarie accertate per cassa; entrate rimosse da un ente per conto di un altro ente e destinate ad essere versate all'ente beneficiario finale) e con possibilità di limitazione della valutazione del rischio agli

ultimi tre esercizi qualora sia stato formalmente attivato un processo di accelerazione della capacità di riscossione.

Sebbene il legislatore consenta che *«la scelta del livello di analisi [sia] lasciata al singolo ente, il quale può decidere di fare riferimento alle tipologie o di scendere ad un maggiore livello di analisi, costituito dalle categorie, o dai capitoli»* (d.lgs. n. 118 del 2011, allegato 4/2, esempio n. 5), pare ovvio che l'analisi del rischio debba svolgersi secondo procedimenti valutativi contraddistinti da *“prudenza”* (d.lgs. n. 118 del 2011, allegato n. 1, paragrafo n. 9), in quanto la determinazione del FCDE costituisce uno dei momenti nevralgici delle fasi di programmazione, gestione e rendicontazione ai fini del mantenimento degli equilibri finanziari.

Pertanto, pur sussistendo alcuni limitati margini di discrezionalità nella definizione delle entrate da considerare di dubbia esigibilità, occorre che l'ente non incorra in prassi idonee a frustrare le finalità sottese alla necessaria costituzione di un fondo congruo.

Si rammenta, poi, che *«[c]on riferimento alle entrate che l'ente non considera di dubbia e difficile esazione, per le quali non si provvede all'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, è necessario dare adeguata illustrazione nella Nota integrativa al bilancio»* (d.lgs. n. 118 del 2011, allegato 4/2, esempio n. 5), circostanza che, **nel caso in esame, è insussistente**. Infatti, **la scelta dell'Ente di estromettere taluni residui dall'importo dell'accantonamento non è stata motivata** in conformità all'enunciato principio contabile, in quanto né nella nota integrativa al bilancio di previsione dei trienni 2022/2024 e 2023/2025, né nella relazione sulla gestione dei rendiconti finanziari 2022 e 2023 (entrambi consultabili sul sito della BDAP) sono emerse le esplicite ragioni dell'esclusione di specifici crediti dal calcolo del FCDE.

4.2.8.1. Con riferimento agli stringenti presupposti cui è subordinata la possibilità di avvalersi delle eccezioni indicate dall'ordinamento contabile in materia di **accertamento per cassa** (d.lgs. n. 118 del 2011, allegato 4/2, paragrafo 3.7), occorre osservare che il regime derogatorio concerne:

a) le **entrate tributarie gestite attraverso ruoli ordinari e liste di carico**, che sono accertate e imputate contabilmente all'esercizio in cui sono emessi il ruolo o le liste di carico, a condizione che la scadenza per la riscossione del tributo sia prevista entro i termini dell'approvazione del rendiconto (d.lgs. n. 118 del 2011, allegato 4/2, paragrafo 3.7.1.);

b) le **entrate tributarie riscosse per autoliquidazione dei contribuenti**, che sono accertate sulla base delle riscossioni effettuate entro la scadenza prevista per l'approvazione del rendiconto (d.lgs. n. 118 del 2011, allegato 4/2, paragrafo 3.7.5.);

c) le **entrate derivanti dalla lotta all'evasione delle entrate tributarie riscosse per cassa**, salvo i casi in cui la lotta all'evasione è attuata attraverso l'emissione di avvisi di liquidazione e di accertamento, di ruoli e liste di carico (d.lgs. n. 118 del 2011, allegato 4/2, paragrafo 3.7.6.).

Ad ogni modo, l'accertamento per cassa si caratterizza per la coincidenza tra il momento della registrazione dell'entrata nelle scritture contabili – l'accertamento – e l'acquisizione effettiva del flusso finanziario – la riscossione –, con la conseguenza che tale concomitanza temporale elide, di per sé, il rischio dell'effetto espansivo della capacità di spesa dell'ente attraverso coperture di bilancio prive del requisito della certezza.

Nel caso di specie, le operazioni di acquisizione delle entrate da parte del Comune hanno generato, dapprima, la registrazione di iniziali accertamenti nell'anno di competenza e, successivamente, la rilevazione di residui attivi al momento della chiusura delle scritture contabili, il cui valore è stato riportato negli esercizi a seguire in ragione dell'assenza di riscossione.

Con particolare riferimento, poi, alle entrate tributarie riscosse per autoliquidazione dei contribuenti (es. IMU e addizionale IRPEF), il cui accertamento è consentito *«sulla base delle riscossioni effettuate entro la chiusura del rendiconto e, comunque, entro la scadenza prevista per l'approvazione del rendiconto»* (d.lgs. n. 118 del 2011, allegato 4/2, paragrafo 3.7.5.), **la stessa formazione di residui derivanti dalla competenza è indicativa della non corretta applicazione del principio contabile in riferimento all'asserito accertamento per cassa, in quanto gli accertamenti imputati alla competenza avrebbero dovuto registrare un ammontare corrispondente alle riscossioni effettuate sia nel corso dell'esercizio rendicontato sia nei mesi successivi, entro il termine di scadenza per l'approvazione del rendiconto (30 aprile).**

Come osservato dalla magistratura contabile, infatti, *«le entrate tributarie riscosse per autoliquidazione sono accertate per cassa, ma vanno comunque imputate alla competenza dell'esercizio in cui è insorto il credito tributario (cioè quello in cui si sono perfezionati i presupposti costitutivi del tributo), anche laddove il contribuente le abbia versate nel corso dell'esercizio successivo, purché il pagamento avvenga comunque entro la chiusura del rendiconto o, comunque,*

entro il termine previsto per la sua approvazione (cioè il 30 aprile), vale a dire, in ultima istanza, fino a quando non si siano definitivamente concluse le operazioni di riaccertamento ordinario dei residui (art. 3, comma 4, D.Lgs. 118/2011), quale indispensabile atto propedeutico all'approvazione stessa del rendiconto. Ed in tal senso, il principio contabile applicato "raccomanda di gestire e controllare con attenzione i crediti derivanti dai tributi accertati per cassa" (§ 3.7.5 dell'All. 4/2 cit.)» (Sezione regionale di controllo per le Marche, deliberazione n. 121/2021/PRSE).

4.2.9. Conclusivamente sul punto, per il presente ciclo di controllo, la Sezione prende atto delle argomentazioni dell'Ente in merito alla mancata inclusione di taluni crediti ai fini dell'accantonamento (*supra*, § 4.2.7) e dell'impegno a prestare maggiore attenzione alla costituzione del FCDE a partire dal prossimo consuntivo.

Ad ogni modo, si ritiene di dover accertare la **carenza dell'accantonamento** per un importo **stimato in euro 175.118,05 nell'esercizio 2022 e in euro 447.230,57 nel 2023**, tenuto conto dell'ammontare finale dei residui attivi conservati all'interno dei capitoli di entrata considerati dall'Ente, secondo i calcoli effettuati dall'organo di revisione sulla base dei criteri indicati da questa Sezione di controllo.

Sul punto, difatti, il Comune non ha prodotto idonee argomentazioni circa la metodologia adottata a supporto della determinazione dell'accantonamento.

Si rammenta che l'Ente è tenuto ad adeguarsi ai principi contabili sopra richiamati (§ 4.2.8. e 4.2.8.1).

4.3. *Il Fondo anticipazione di liquidità (FAL).*

4.3.1. L'Ente è stato beneficiario di diverse anticipazioni di liquidità da parte di Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., per un totale di euro 5.535.367,34.

In particolare:

- euro 2.494.881,78 nell'anno 2013, ai sensi del d.l. n. 35 del 2013;
- euro 1.786.777,65 nell'anno 2014, ai sensi del d.l. n. 66 del 2014 (art. 31);
- euro 1.253.707,91 nell'anno 2020, ai sensi del d.l. n. 34 del 2020.

Sulla base dei piani di ammortamento in corso, il debito residuo soggetto a restituzione pluriennale, a chiusura degli esercizi 2021, 2022 e 20223 è riportato nella tabella n. 8.

TABELLA 8 – DEBITO RESIDUO ANTICIPAZIONE LIQUIDITÀ PERIODO 2021-2023

Norma	Ente beneficiario	Valore Nominale	Debito Residuo al 31/12/2021	Debito Residuo al 31/12/2022	Debito Residuo al 31/12/2023
D.L. n. 35/2013	COMUNE DI CAPACI	2.494.881,78	2.046.303,48	1.993.227,49	1.939.263,54
D.L. 66/2014 art. 31	COMUNE DI CAPACI	1.786.777,65	1.430.251,17	1.377.505,54	1.323.987,19
D.L 34/2020	COMUNE DI CAPACI	1.253.707,91	1.150.862,58	1.116.163,30	1.081.038,60
TOTALE		5.535.367,34	4.627.417,23	4.486.896,33	4.344.289,33

Fonte: elaborazione Corte dei conti sui dati dei piani di ammortamento C.D.P.

4.3.2. Si osserva che la quota accantonata nel risultato di amministrazione alla fine degli esercizi 2022, 2023 e 2024 a titolo di FAL è pari, rispettivamente, a euro 4.627.417,23, euro 4.486.896,56 ed euro 4.344.289,33, cosicché l'accantonamento è stato effettuato per importi corrispondenti al valore del capitale residuo da restituire.

4.3.3. Questa Sezione di controllo ha, invece, sottoposto all'attenzione dell'Ente la **mancata adozione delle modalità di rappresentazione contabile** previste dall'articolo 52, comma 1-ter, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, nella legge 23 luglio 2021, n. 106 («A decorrere dall'esercizio 2021, gli enti locali iscrivono nel bilancio di previsione il rimborso annuale delle anticipazioni di liquidità nel titolo 4 della spesa, riguardante il rimborso dei prestiti. A decorrere dal medesimo anno 2021, in sede di rendiconto, gli enti locali riducono, per un importo pari alla quota annuale rimborsata con risorse di parte corrente, il fondo anticipazione di liquidità accantonato ai sensi del comma 1. La quota del risultato di amministrazione liberata a seguito della riduzione del fondo anticipazione di liquidità è iscritta nell'entrata del bilancio dell'esercizio successivo come "Utilizzo del fondo anticipazione di liquidità", in deroga ai limiti previsti dall'articolo 1, commi 897 e 898, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Nella nota integrativa allegata al bilancio di previsione e nella relazione sulla gestione allegata al rendiconto è data evidenza della copertura delle spese riguardanti le rate di ammortamento delle anticipazioni di liquidità, che non possono essere finanziate dall'utilizzo del fondo anticipazioni di liquidità stesso»).

In applicazione di tale disposizione, dunque, a decorrere dall'esercizio 2021, in sede di rendiconto, l'Ente avrebbe dovuto accantonare nel risultato di amministrazione, in una voce specifica denominata "Utilizzo fondo anticipazioni di liquidità", l'importo corrispondente alla quota annuale rimborsata nel corso dell'anno con risorse di parte corrente, al fine della sua applicazione al bilancio di previsione dell'esercizio successivo.

4.3.3.1. Nel corso del contraddittorio scritto e orale, il Comune ha espresso l'opinione che, a seguito delle sentenze delle Corte costituzionale n. 4 del 28 gennaio 2020 e n. 80 del 29 aprile

2021, la norma in questione abbia obbligato a tale modalità di contabilizzazione soltanto gli enti locali i quali si erano avvalsi della facoltà di utilizzare le erogazioni ricevute a titolo di anticipazioni di liquidità ai fini dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità nel risultato di amministrazione (art. 2, comma 6, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2015, n. 125, e art. 1, comma 814, della legge 27 dicembre 2017, n. 205), e che, dopo la caducazione delle disposizioni dichiarate costituzionalmente illegittime, erano stati costretti ad accantonare regolarmente il FAL all'interno del risultato di amministrazione dell'esercizio 2019, incorrendo nell'eventuale peggioramento della parte disponibile (lett. E).

4.3.3.2. Questa Sezione di controllo osserva che l'esegesi proposta dal Comune si presenta priva di fondamento, in quanto, in disparte la specifica norma disciplinante le eccezionali modalità di ripiano del disavanzo da FAL (art. 52, comma 1-bis, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73), la disposizione in questione – pur prendendo occasione dalle suddette pronunce del giudice costituzionale – ha introdotto criteri uniformi per tutti gli enti locali circa la modalità di “liberazione” delle quote accantonate nel risultato di amministrazione, in ragione del progressivo ammortamento del debito residuo per l'anticipazione di liquidità fruita.

Tale interpretazione è suffragata dalla circostanza che la disposizione in esame è espressamente richiamata all'interno delle prescrizioni dell'ordinamento contabile in materia di rappresentazione contabile delle anticipazioni di liquidità soggette al rimborso pluriennale (d.lgs. n. 118 del 2011, allegato 4/2, paragrafo 3.20-bis: «[...] per le anticipazioni di cui al decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 4, e successivi rifinanziamenti, di cui al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e di cui al decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, **gli enti locali applicano l'art. 52, comma 1-ter, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, nella legge 23 luglio 2021, n. 106**»).

A tal proposito si consideri, altresì, che il questionario allegato alle *Linee guida* della Sezione delle autonomie sul rendiconto 2023 (deliberazione n. 8/2024/SEZAUT/INPR) propone un quesito diretto a tutti gli enti locali, senza operare alcuna distinzione tra quelli che versano o meno in una situazione di disavanzo da FAL (Sezione II - Gestione finanziaria, quesito n. 28: «L'Ente ha rispettato nel rendiconto 2023 le disposizioni di cui all'art. 52, co 1-ter, d.l. n. 73/2021, conv. in legge n. 106/2021, in relazione alle modalità di contabilizzazione del FAL?»).

4.3.4. Conclusivamente sul punto, la violazione della disposizione in esame ha determinato, in maniera illegittima, un miglioramento della parte disponibile del risultato di amministrazione (lett. E), rispettivamente, per **euro 221.144,85 nel 2021, euro 140.520,90 nel 2022 ed euro 142.607,00 nel 2023**.

L'Ente, pertanto, è tenuto ad adeguarsi ai principi contabili sopra richiamati.

4.4. *Fondo rischi contenzioso e accantonamenti per debiti fuori bilancio.*

4.4.1. Secondo i dati riprodotti nelle relazioni dell'organo di revisione sullo schema dei consuntivi concernenti gli esercizi esaminati, l'Ente ha provveduto:

- nel corso del 2021, al riconoscimento e finanziamento di debiti fuori bilancio per euro 585.011,84. Dopo la chiusura dell'esercizio ed entro la data di formazione dello schema di rendiconto, sono stati riconosciuti e finanziati debiti fuori bilancio per euro 136.691,93;
- nel corso del 2022, al riconoscimento e finanziamento di debiti fuori bilancio per euro 681.511,78;
- nel corso del 2023, al riconoscimento e finanziamento di debiti fuori bilancio per euro 466.265,12.

Sono state acquisite in istruttoria le attestazioni dei responsabili dei diversi servizi circa la sussistenza o meno di debiti fuori bilancio da riconoscere a chiusura dell'esercizio 2023. In merito, il dirigente dell'Area IV - *Urbanistica* ha segnalato:

- fatture non pagate alla società Dusty S.r.l. pari al complessivo importo di euro 512.788,11 per prestazioni rese in riferimento al servizio rifiuti;
- un debito verso la ditta Canile Vaglica di euro 13.320,69;
- debiti relativi a spese di condominio che, per insufficienza di elementi, non è stato possibile quantificare.

4.4.1.1. Questa Sezione di controllo ha sottoposto all'attenzione dell'Ente che, a chiusura dell'esercizio 2023, la parte disponibile del risultato di amministrazione sarebbe stata sottostimata in ragione della mancanza di un accantonamento a titolo di *Fondo oneri* per l'intero ammontare dei debiti fuori bilancio ancora da riconoscere, nelle more dell'adozione del provvedimento formale previsto dall'art. 194 del TUEL.

4.4.1.2. In punto di fatto, il Comune ha rappresentato che:

- i debiti fuori bilancio da riconoscere sono stati segnalati dal responsabile del servizio nel mese di settembre del 2024, successivamente all'approvazione del consuntivo;

- è stata contestata la fondatezza della pretesa dell'importo di euro 512.788,11 per prestazioni relative al servizio rifiuti e la società Dusty S.r.l. ha emesso note di credito per la corrispondente somma. Pertanto, è venuto meno il debito da riconoscere;

- la proposta per i debiti verso la ditta Canile Vaglica è in corso di esame presso il Consiglio comunale;

- quanto ai debiti per spese condominiali, il dirigente sta predisponendo la proposta per il riconoscimento e le coperture sono già previste in bilancio.

Sotto il profilo della disciplina normativa, il Comune ha rilevato che l'ordinamento contabile rende obbligatori gli accantonamenti per il contenzioso pendente ma, tuttavia, in riferimento alle altre ulteriori spese potenziali, l'art. 167, comma 3, del TUEL pone soltanto una facoltà di procedere – attraverso gli stanziamenti in bilancio – alle coperture da far confluire nel risultato di amministrazione (*«È data facoltà agli enti locali di stanziare nella missione "Fondi e accantonamenti", all'interno del programma "Altri fondi", ulteriori accantonamenti riguardanti passività potenziali, sui quali non è possibile impegnare e pagare. A fine esercizio, le relative economie di bilancio confluiscono nella quota accantonata del risultato di amministrazione, utilizzabili ai sensi di quanto previsto dall'art. 187, comma 3. Quando si accerta che la spesa potenziale non può più verificarsi, la corrispondente quota del risultato di amministrazione è liberata dal vincolo»*).

4.4.1.3. Questa Sezione prende atto che, allo stato attuale, le predette passività per il servizio rifiuti sono inesistenti e che non sussiste un problema di copertura per le obbligazioni condominiali.

Rileva, tuttavia, che, alla data di approvazione del rendiconto, fossero già stati censiti i debiti verso la ditta Canile Vaglica per l'importo di euro 13.320,69, come da documentazione in atti (attestazione del dirigente dell'Area IV – *Urbanistica*, prot. interno n. 6594 del 11 aprile 2024).

Quanto agli aspetti generali circa la disciplina contabile dei debiti fuori bilancio non riconosciuti né finanziati, occorre, innanzitutto, rilevare che essi hanno natura prossima all'*onere certo* piuttosto che alla *passività potenziale*.

Si ribadiscono, pertanto, gli indirizzi espressi della magistratura contabile (*cfr.* specialmente Sezioni riunite in sede giurisdizionale in speciale composizione, sentenza n. 32/2020/EL e

Sezioni riunite per la Regione siciliana, deliberazione n. 6/2021/PARI, vol. I, parte 3.6.) i quali ritengono necessario che, ai fini della verifica e del mantenimento degli equilibri, le maggiori passività siano considerate contabilmente “certe” in presenza di un ragionevole riscontro documentale del carattere “temuto” della loro esistenza (Sezioni Riunite, in sede giurisdizionale in speciale composizione n. 32 del 2020), considerato il contenuto prescrittivo del principio generale (o postulato) n. 9 della prudenza (d.lgs. n. 118 del 2011, allegato n. 1), per il quale «[n]ei documenti contabili di rendicontazione il principio della prudenza comporta che le componenti positive non realizzate non devono essere contabilizzate, mentre tutte le componenti negative devono essere contabilizzate e quindi rendicontate, anche se non sono definitivamente realizzate».

Dunque, sulla base dello stesso precetto – ma anche nel rispetto del principio generale (o postulato) n. 5 della veridicità, attendibilità, correttezza e comprensibilità (d.lgs. n. 118 del 2011, allegato n. 1) – i debiti fuori bilancio già censiti, nelle more del formale riconoscimento e dell’individuazione delle necessarie coperture, devono essere inglobati nel risultato di amministrazione, utilizzando in via analogica e surrogatoria il fondo rischi (Sezione regionale di controllo per la Campania, pronunce n. 238, 240, 249/2017/PRSP, n. 46/2019/PRSP, n. 62/2019/PAR, n. 67/2019/PAR).

4.4.1.4. Conclusivamente sul punto, in mancanza di idoneo accantonamento, ricorre, pertanto, un vizio dell’esposizione contabile, idoneo a inficiare la veridicità della parte disponibile del risultato di amministrazione, per l’importo di **euro 13.320,69 nell’esercizio 2023**.

L’Ente è tenuto ad adeguarsi ai principi contabili in materia.

4.4.2. Il risultato di amministrazione dell’esercizio 2023 registra un accantonamento per *Fondo rischi contenzioso* di **euro 1.057.505,29** che, secondo la prospettazione dell’organo di revisione nella relazione sullo schema di rendiconto della gestione, è stato determinato in conformità alle modalità previste dall’ordinamento contabile (d.lgs. n. 118 del 2011, allegato n. 4/2, *principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria*, § 5.2, lettera h) e che, pertanto, è stato considerato congruo.

In particolare, è stato specificato che «[d]alla ricognizione del contenzioso esistente a carico dell’ente [...] al 31/12 è stata calcolata una passività potenziale probabile di **euro 1.230.697,88**.

L’ente dispone dei seguenti accantonamenti:

Euro 300.000 già accantonati nel risultato di amministrazione al 31/12/2022;

Euro 757.505,29 accantonati in sede di rendiconto 2023.

Euro 348.822,96 già accantonati nel bilancio di previsione 2024-2026

In relazione alla congruità delle quote accantonate a copertura degli oneri da contenzioso, l'Organo di revisione ritiene che sia soddisfacente, considerato che è maggiore alla somma richiesta nella relazione predisposta dall'Avvocatura Comunale».

4.4.3. A seguito dell'attività istruttoria svolta da questa Sezione, l'organo di revisione ha trasmesso un prospetto contenente lo stato del contenzioso pendente alla data del 31 dicembre 2023, per il valore di euro 31.973.557,74.

Partendo dall'esame delle percentuali dell'alea di soccombenza indicate dall'Ente, la Sezione ha ritenuto necessario effettuare una nuova e diversa quantificazione dell'ammontare del valore globale degli oneri potenziali discendenti dalla pendenza di controversie giudiziarie, pervenendo ad una cifra di gran lunga superiore rispetto all'accantonamento di euro 1.057.505,29, come da prospetto a seguire (tabella n. 9).

Ai fini della metodologia seguita, la Sezione ha considerato una percentuale del 20% in relazione al valore dei contenziosi per i quali l'Ente ha genericamente indicato un rischio *inferiore al 30%*, quale media tra quest'ultimo tetto e la soglia minima del 10%, al di sotto della quale, per consolidata giurisprudenza contabile, sussiste un *rischio remoto* che non origina un obbligo di accantonamento (*ex multis*, per una compiuta ricostruzione sulla materia in generale, Sezione regionale di controllo per l'Emilia Romagna, deliberazione n. 79/2024/VSG del 25 luglio 2024).

**TABELLA 9 - CONTENZIOSO PENDENTE AL 31.12.2023
E RIDETERMINAZIONE ONERE POTENZIALE (CALCOLO CORTE)**

CAUSE PENDENTI AL 31/12/2023							
N. ORDINE	PARTI	Autorità Giudiziaria	VALORE - Petitum	VALUTAZIONE RISCHIO	RISCHIO %	ESITO FINALE	AMMONTARE RISCHIO (calcolo Corte)
1	Curatela AMIA vs Scirsu R.G. 17326/2015 opp. atti esecutivi	Tribunale Civile di Palermo	4.331.143,14	Giudizio riassunto a seguito del I grado causa rg 14108 2016 bilancio scirsu 2012 - molto basso Vedasi parere Avv. Sciarrino	inferiore al 30%	pendente	1.858.501,72
2		Tribunale Civile di Palermo - Domanda aggiuntiva	4.961.365,45				
3	Ecotek R.G. 7958/2019	Corte d'Appello di Palermo	55.237,80	basso	30%	pendente	16.571,34
4	Arch. Scalici D. R.G. 4113/2021 *	Tribunale Civile di Palermo	7.724,41	medio	50%	FAVOREVOLE: Revoca Decreti Ingjuntlvi con rinvio ad arbitrato - Transazione omnia ad Aprile 2024 € 9.842,04	6.067,21
5	Arch. Scalici D. R. G. 4340/2021 *	Tribunale Civile di Palermo	7.350,00	basso	30%		
6	Bandiera S. R.G. 280/2021	Tribunale Civile di Palermo	38.723,81	molto basso	inferiore 30%	pendente	7.744,76
7	BFF Bank Spa R.G 251/2021 *	Tribunale Civile di Palermo	30.000,00	basso	30%	SFAVOREVOLE con sentenza marzo 2024 - Condanna ad € 22.000,00 oltre interessi e spese	9.000,00
8	Allegra A. R. G. 7700/2021	Tribunale Civile di Palermo	5.150,00	alto	70%	pendente	3.605,00
9	Battaglia Antonina rg 15355 2021 *	Tribunale Civile di Palermo	15.596,28	molto basso	inferiore 30%	FAVOREVOLE sentenza 2024	3.119,26
10	Russo RG 968/2022	Tribunale Civile di Palermo	25.000,00	medio	50%	pendente	12.500,00
11	Inzirillo Teresa appello RG 3006/2022	Tribunale Civile di Palermo	5.000,00	medio	50%	pendente	2.500,00
12	Alongi RG 2749/2022	Tribunale Civile di Palermo	27.101,50	basso	30%	pendente	8.130,45
13	Tuzzolino Tallarita GDP 3775 2022	Giudice di Pace di Palermo	5.000,00	molto basso	inferiore 30%	pendente	1.000,00
14	Inzirillo Rosa RG 5863/2022	Tribunale Civile di Palermo	40.348,52	medio	50%	pendente	20.174,26
15	Corso Rosaria Tar 1244 22 *	TAR - Sicilia - Palermo	2.000,00	molto basso	inf 30%	FAVOREVOLE - SENTENZA SETTEMBRE 2024	400,00
16	Corso Rosaria Tar 1246 22	TAR - Sicilia - Palermo	2.000,00	molto basso	inf 30%		400,00
17	Corso Rosaria Tar 1990/2022	TAR - Sicilia - Palermo	indeterminato	molto basso	inf 30%	pendente	
18	Curatela S.C.I.R.S.U. RG 3340/2022 con subprocedimento per domande trasversali Presidenza Regione Sicilia	Tribunale Civile di Palermo	15.687.362,00	molto basso - vedasi nota avv. sciarrino	inferiore 30%	pendente	3.137.472,40
19	Comune di CARINI rg 4999 23 Opp. D I 3079/22	Tribunale Civile di Palermo	28.455,22	basso	30%	pendente	8.536,57
20	DONDI SPA IRSAP rg 133 e 149 2023 appello sent 5359 2022	Tribunale Civile di Palermo	98.356,52	molto basso	inf. 30%	pendente	19.671,30 €
21	EUROSPIN E PR srl in liq. TAR rg 224 23	TAR - Sicilia - Palermo	1.500.000,00	In attesa di quantificazione avvocato esterno rischio € 150.000,00 biennio	€ 150.000 da considerarsi un un biennio	Pendente - In atto rinuncia al giudizio 2024 giusta delibera G.M. 119/2023	75.000,00
22	VASSALLO Andrea rg 5435 23	Tribunale Civile di Palermo	61.032,00	medio	50%	pendente	30.516,00
23	Opposizione D. Ing. Dip Unione Comuni 2011 2012	Tribunale Civile di Palermo	21.800,00	alto	70%	pendente - In atto definito giudizio con transazione di settembre 2024 con una delle parti	15.260,00
24	LIRSS Arena Sabrina R.G. 3251/2023	Tribunale Civile di Palermo	184.982,40	molto basso	inf. 30%	FAVOREVOLE - Sentenza maggio 2024	36.996,48
25	RICCOBONO Maria appello sent 2471 23	Corte d'Appello di Palermo	50.526,00	molto basso	inf. 30%	pendente	10.105,20
26	SIRAGUSA Angela rg 11416 2023	Tribunale Civile di Palermo	15.123,97	medio	50%	pendente	7.561,99
27	D'AGOSTINO Giuseppe TAR PRG rg 798 2023	TAR - Sicilia - Palermo	indeterminato	molto basso	inf 30%	pendente	
28	SCIARA Stefano TAR PRG rg 1015 2023	TAR - Sicilia - Palermo	300.000,00	molto basso	inf 30%	pendente	60.000,00
29	TROIA R. più altri TAR PRG rg 1053/2023	TAR - Sicilia - Palermo	indeterminato		inf. 30%	pendente	
30	* IRSAP rg 14334 23 OPPOSIZIONE D I 3975 23	Tribunale Civile di Palermo		Già stanziato impegno residuo intero importo del valore causa pari ad € 154.405,92	*50% - da non considerare	pendente	
31	*** CURATELA S.C.I.R.S.U. Rg 15119 2023	Tribunale Civile di Palermo	4.467.178,72	vedi parere avv. Sciarrino rischio € 943.004,87 triennio	€ 943.004,87 da considerarsi in un triennio ***	pendente	314.334,96
			31.973.557,74				5.665.168,88

* Giudizio definito anno 2024

* *Giudizio non considerato ai fini del valore del rischio in quanto già presente impegno a residuo per la somma

*** NB Nell'anno 2024 in relazione al contenzioso CURATELA S.C.I.R.S.U. Rg 15119 2023 è pervenuta nota del procuratore costituito in rappresentanza dell'Ente, Avv. V. Sciarrino, con la quale è stata formulata una previsione di un rischio potenziale pari ad € 943.004,87 da considerarsi nel triennio 2024-2026.

Fonte: elaborazione Corte dei conti sui dati forniti dall'Organo di revisione prot. C.d.c. n. 8799 del 14.11.2024

4.4.5. Rispetto alle criticità poste all'attenzione, a seguito del contraddittorio scritto e orale, in relazione ai contenziosi di importo più consistente (cfr. tabella n. 9, contenziosi evidenziati in colore grigio) – i quali, peraltro, presentano profili di reciproco collegamento –, il Comune ha esposto che:

- «i giudizi RG 17326/2015 e RG n. 15119/2023 riguardano, in parte, i medesimi crediti nei confronti del Comune di Capaci per gli anni 2013, 2014 e 2015 per importi duplicati pari a ben €

2.368.307,88. Pertanto, dal valore (*petitum*) della domanda giudiziale deve essere decurtata la menzionata somma di € 2.368.307,88 e così pervenendo ad una determinazione di valore di € 6.924.200,71. Applicando a tale importo la percentuale di accantonamento del 20%, indicata dalla stessa Corte, si giunge ad un ammontare del rischio per il giudizio in parola pari ad € 1.384.840,14, inferiore di ben € 473.661,58 a quello stimato dalla Corte stessa»;

- recentemente, tuttavia, il contenzioso R.G. n. 17326/2015 ha trovato definizione favorevole per l'Ente a seguito della sentenza del Tribunale di Palermo n. 872/2025 in data 25 febbraio 2025, la quale ha dichiarato la nullità dell'ordinanza di assegnazione contestata disponendo, tra l'altro, nei confronti della controparte la condanna alla refusione delle spese di lite per la metà;

- la sentenza in questione dovrebbe produrre effetti favorevoli anche sul contenzioso iscritto al R.G. n. 3340/2022, in relazione al quale il professionista incaricato dall'Ente ha indicato un rischio di soccombenza molto basso;

- con riferimento al contenzioso iscritto al R.G. n. 15119/2023 è stata predisposta una copertura triennale sul bilancio di previsione 2024/2026.

Sono state intraprese interlocuzioni con gli avvocati esterni incaricati del patrocinio dell'Ente al fine di un continuo aggiornamento dello stato del contenzioso e, in ragione, delle informazioni acquisite il bilancio di Previsione 2024/2026 ha previsto stanziamenti per *Fondo rischi contenzioso*, pari a euro 611.310, euro 697.035 nel 2023 ed euro 717.035 nel 2026.

Sotto il profilo generale, il Comune ha spiegato che, sino all'ultimo consuntivo, è stato ritenuto non doversi procedere ad alcun accantonamento per il contenzioso il cui rischio di soccombenza fosse inferiore al 30%.

4.4.6. Conclusivamente sul punto, questa Sezione di controllo, nel prendere atto che gli elementi di informazione acquisiti nel corso del contraddittorio scritto e orale sembrano dare evidenza dell'assenza di attuali squilibri finanziari correlati all'evoluzione del contenzioso passivo di più consistente importo a chiusura del 2023, rileva, tuttavia, che i criteri adottati dall'Ente per la costituzione del *Fondo rischi da contenzioso* non si presentano conformi ai costanti orientamenti della giurisprudenza contabile, specialmente a seguito dell'omissione di accantonamenti per contenziosi con un rischio di soccombenza stimato quale *possibile*, ossia inferiore al 30% (per una compiuta ricostruzione dell'argomento in generale, *ex multis*, Sezione regionale di controllo per l'Emilia Romagna, deliberazione n. 79/2024/VSG del 25 luglio 2024).

Come già indicato da questa Sezione di controllo in altra propria recente pronuncia (deliberazione n. 128/2024/PRSP, relativa agli esiti del controllo finanziario ai sensi dell'art. 148-bis del TUEL sul Comune di Lampedusa e Linosa), è sufficiente richiamare, sul punto, l'esaustiva ricostruzione della disciplina vigente in tema di **rischi possibili da contenzioso (compresi nel range tra 10% e 50%)**, con particolare riferimento al coordinamento tra la normativa della contabilità finanziaria armonizzata delle Regioni e degli enti locali e i principi della contabilità civilistica (in particolare, l'OIC 31), contenuta nel parere reso dalla Sezione di controllo per la Regione Lombardia (deliberazione n. 95/2022/PAR del 31 maggio 2022).

In proposito, si richiamano in questa sede i seguenti passaggi salienti:

- *«Secondo la prevalente dottrina civilistica in base a richiamato principio per una passività potenziale classificata "possibile", è sufficiente la mera annotazione nella nota integrativa ai sensi dell'art. 2427 n. 9 c.c.*

La facoltà di mera annotazione per le potenzialità possibili, pacifica per la contabilità delle aziende private, nella contabilità pubblica va integrata con i più stringenti principi della contabilità armonizzata contenuti negli allegati al D.lgs. 118/2011 e, in particolare:

- i) *il principio generale della prudenza (punto 9, alleg., 1 del D.lgs. 118/2011) "...soprattutto nella ponderazione dei rischi e delle incertezze connessi agli andamenti operativi degli enti e nella logica di assicurare ragionevoli stanziamenti per la continuità dell'amministrazione";*
 - ii) *i principi richiamati nei precedenti paragrafi e, tra questi, il principio contabile 9.2. dell'Alleg.A/2 del D.Lgs. 118/2011 e il principio 5.2. lett h) dell'alleg. 4/2 del D.lgs. n.118/;*
 - iii) *il carattere autorizzatorio della contabilità finanziaria che pone limiti agli impegni di spese ed ai pagamenti (artt. 153, 164, co. 2 e 239 TUEL) con il simmetrico onere di una accorta ponderazione delle passività potenziali che possono pregiudicare l'equilibrio dinamico del bilancio».*
- *«L'Alleg. 4/2 § 5, lett. h) ha previsto l'obbligo di accantonamento nel caso in cui l'Ente, a seguito di contenzioso, abbia significative probabilità di soccombere, senza nulla disporre per i casi nei quali la soccombenza, in tutto o in parte, sia "possibile" [...].*

La normativa vigente, i precedenti richiamati ed altre pronunce rilevanti sul tema non operano alcun riferimento alla sufficienza della mera annotazione indicata nel § 27 dell'OIC

31 la cui applicabilità deve, ragionevolmente, intendersi circoscritta alla contabilità economico-patrimoniale delle aziende.

Il motivo è di chiara evidenza: la finalità cui è preordinato l'accantonamento è funzionale ad una corretta determinazione del risultato di amministrazione, quale coefficiente necessario dell'equilibrio di bilancio, per evitare un "miglioramento in modo fittizio del risultato di amministrazione provocando un indebito incremento della capacità di spesa dell'ente locale, violando l'equilibrio strutturale del bilancio" (Corte cost., n.4/2020 e Sezione Autonomie deliberazione n. 14/SEZAUT/2017/INPR cit.)».

- «In buona sostanza, **l'accantonamento per passività certe e probabili mentre nella contabilità pubblica, per quelle classificate "possibili" costituisce un onere che discende dal sistema, previo accertamento e verifica puntuale delle caratteristiche del contenzioso e dell'impatto che potrebbe avere nel bilancio dell'Ente.** Pertanto, in presenza di rischi per contenziosi di ingente valore, l'accantonamento è la scelta doverosa, per evitare che gli importi derivanti dalle relative sentenze di condanna possano pregiudicare gli equilibri di bilancio, in coerenza con i principi di veridicità, trasparenza e certezza dei conti, correlato alla responsabilità politica degli amministratori (Corte Costituzionale nella sentenza n. 18 del 2019)».
- «Il rischio di soccombenza per una passività classificata come "possibile" che, secondo i principi applicabili per le aziende private sopra richiamati non determina un obbligo di accantonamento, per i contenziosi riguardanti gli Enti che applicano la contabilità armonizzata fa carico all'Ente locale di procedere diversamente. **L'accantonamento per un contenzioso classificato come passività "possibile" costituisce un adempimento necessario [...]**».
- «In presenza di una soccombenza "possibile" l'Ente locale è tenuto a procedere all'accantonamento e/o mantenere accantonate delle somme già destinate a fondo rischi fino alla definizione del contenzioso rilevante, quale misura necessaria per garantire l'equilibrio del bilancio comunale.

L' accantonamento andrà disposto in relazione alle richieste stimate "possibili", così da evitare sovrastime o sottostime, tenuto conto del parere dell'avvocato incaricato di assistere l'Ente e di ogni altro elemento di stima, avuto riguardo alle diverse voci della domanda giudiziale, secondo il parere di congruità dell'Organo di revisione».

L'Ente è tenuto ad adeguarsi ai principi contabili in materia, il cui puntuale rispetto sarà oggetto di attenta valutazione nel prossimo ciclo di controllo.

4.5. Fondo garanzia debiti commerciali (FGDC).

4.5.1. A norma dell'art. 1, commi 859-863, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (nella formulazione all'esito delle modifiche apportate dall'art. 9, comma 2, lett. *a* e *b*, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233), a decorrere dall'anno 2021, con deliberazione dell'organo esecutivo, da adottare entro il 28 febbraio, anche nel corso della gestione provvisoria o dell'esercizio provvisorio, deve essere iscritto nella parte corrente del bilancio un accantonamento denominato *Fondo di garanzia debiti commerciali*, sul quale non è possibile disporre impegni e pagamenti, che a fine esercizio confluisce nella quota accantonata del risultato di amministrazione per un importo pari: *a*) al 5 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, in caso di mancata riduzione del 10 per cento del debito commerciale residuo, alla fine dell'esercizio precedente rispetto a quello del secondo esercizio precedente, oppure per ritardi superiori a sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente; *b*) al 3 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra trentuno e sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente; *c*) al 2 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra undici e trenta giorni, registrati nell'esercizio precedente; *d*) all'1 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra uno e dieci giorni, registrati nell'esercizio precedente.

4.5.2. Nel parere reso sullo schema dei consuntivi degli esercizi 2022 e 2023, l'organo di revisione ha verificato la correttezza dell'accantonamento del FGDC nel risultato di amministrazione.

In sede istruttoria, egli ha fornito i dati riprodotti nella seguente tabella n. 10, che attestano **un ritardo annuale dei pagamenti superiore a sessanta giorni** nel periodo esaminato.

TABELLA 10 – INDICATORE ANNUALE TEMPESTIVITÀ PAGAMENTI

anno	Indicatore annuale di tempestività di pagamento delle transazioni commerciali (giorni)	Ammontare complessivo dei debiti commerciali scaduti al 31/12 (debiti)
2020	86,03	1.160.168,75
2021	64,25	1.036.551,16
2022	77,14	846.795,35
2023	86,45	2.216.325,91

Fonte: riscontro dell'Organo di revisione – prot. C.d.c. n. 8799 del 14.11.2024

L'organo di revisione ha riportato le seguenti informazioni assunte presso il Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria:

- dopo avere indicato i criteri di determinazione del Fondo nell'esercizio 2021 adottati in sede di bilancio di previsione, è stato esplicitato che, per **errore**, non si è provveduto all'accantonamento dell'importo di **euro 56.555,37** nel rendiconto del medesimo esercizio, pari alla differenza tra lo stanziamento di euro 123.088,50 effettuato nel bilancio in riferimento alle spese del Titolo I - Macro aggregato 03 e le risorse vincolate da escludere dal computo, per l'importo globale di euro 66.553,13 (nel caso di specie, TARI, proventi violazione codice della strada, trasferimenti statali e regionali vincolati, imposta di soggiorno, imposta pubblicità ascensori, entrate da parcheggi, oneri di urbanizzazione e altre entrate vincolate);
- nell'esercizio 2022 il Comune di Capaci ha calcolato il FGDC applicando la misura del 3 per cento agli stanziamenti riguardanti la spesa per acquisto di beni e servizi nell'esercizio in corso, al netto delle risorse con specifico vincolo di destinazione, considerando un indice di ritardo compreso tra trentuno e sessanta giorni (43 gg.). Pertanto, l'Ente ha stanziato nel bilancio di previsione 2022/2024, annualità 2022, la somma di euro 126.000,00, confluita nella quota accantonata alla fine dell'esercizio;
- nell'esercizio 2023 l'Ente ha stanziato nel bilancio di previsione 2023/2025 la somma di euro 145.757,76, confluita nella quota accantonata alla fine dell'esercizio. Ai fini della determinazione dell'accantonamento, il Comune ha applicato la misura del 3 per cento agli stanziamenti riguardanti la spesa per acquisto di beni e servizi nell'esercizio in corso, al netto delle risorse con specifico vincolo di destinazione, considerando un indice di ritardo compreso tra trentuno e sessanta giorni (56 gg.).

Sebbene richiesta in sede istruttoria, non è stata trasmessa la delibera dell'organo esecutivo da adottarsi nell'eventualità del verificarsi delle condizioni previste dall'art. 1,

commi 859-863, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (nella formulazione all'esito delle modifiche apportate dall'art. 9, comma 2, lett. *a* e *b*, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233).

4.5.3. Sulla base delle informazioni rese, e specialmente considerando che è stato registrato un ritardo per il pagamento delle transazioni commerciali **superiore a 60 giorni**, la quota da stanziare e, successivamente, accantonare nel risultato di amministrazione, sia per l'esercizio 2022 che per l'esercizio 2023, avrebbe dovuto essere pari alla misura del 5 per cento, anziché del 3, da applicarsi agli stanziamenti riguardanti la spesa per acquisto di beni e servizi pertinente all'esercizio in corso (al netto di quelle da escludersi per espressa previsione legislativa).

In conseguenza, tenuto conto degli importi comunicati dall'organo di revisione circa la spesa per acquisto di beni e servizi, al netto di quelle da escludere dal computo, e nella considerazione che il FGDC da accantonarsi nel risultato di amministrazione, a consuntivo della gestione, è costituito dalla **sommatoria** dell'ammontare degli stanziamenti effettuati a tale titolo nel bilancio di previsione degli esercizi precedenti, confluiti quali economie nella quota accantonata del risultato di amministrazione, e degli stanziamenti del bilancio dell'esercizio cui il rendiconto si riferisce, **l'Ente avrebbe dovuto accantonare, euro 293.890,37 nell'esercizio 2022 ed euro 546.184,97 nell'esercizio 2023, con una differenza - rispetto alle effettive registrazioni contabili effettuate dall'Ente - di euro 167.890,37 nel 2022 e di euro 274.427,21 nel 2023** (*infra*, tabella n. 11).

In base alla *ratio* delle vigenti disposizioni, l'importo accantonato potrà essere liberato solo nell'esercizio successivo a quello in cui saranno state rispettate le previste due condizioni circa il rispetto dei tempi di pagamento e la riduzione dello stock di debito.

TABELLA 11 - FGDC - DIFFERENZA

ANNO	2022	2023
Spese Correnti - Macroaggregato 03	4.746.700,00	5.045.892,00
	5%	5%
Fondo Garanzia debiti commerciali	237.335,00	252.294,60
FGDC esercizio precedente	56.555,37	293.890,37
TOTALE FGDE DA ACCANTONARE	293.890,37	546.184,97
TOTALE FGDE ACCANTONATO	126.000,00	271.757,76
DIFFERENZA	167.890,37	274.427,21

Fonte: elaborazione Corte dei conti sui dati forniti dall'Organo di revisione con la nota prot. C.d.c. n. 8799 del 14.11.2024

4.5.4. Rispetto alle criticità poste all'attenzione, in sede del contraddittorio scritto e orale il Comune ha riconosciuto fondati i rilievi della Sezione e ha affermato che realizzerà le misure necessarie a conformare i propri documenti contabili alle disposizioni in materia di FGDC.

4.5.5. Conclusivamente sul punto, la quantificazione del *Fondo garanzia debiti commerciali* non si presenta conforme alle prescrizioni dell'ordinamento contabile, in ragione della **carenza dell'accantonamento** per un **valore stimato di euro 56.555,37 nel 2021** (come da indicazione da parte del medesimo Ente), **euro 167.890,37 nel 2022** e di **euro 274.427,21 nel 2023**, con conseguente proiezione sull'effettiva corretta rappresentazione e veridicità del risultato di amministrazione.

L'Ente è tenuto ad adeguarsi ai principi contabili in materia.

4.6. Indennità di fine mandato del Sindaco.

L'Ente ha costituito l'accantonamento a titolo di *indennità di fine mandato del sindaco* in base alle prescrizioni dell'ordinamento contabile (d.lgs. n. 118/2011, allegato n. 4/2, paragrafo n. 5.2, lettera i), il quale ammonta, rispettivamente, ad euro 10.700,00 nel 2021, ad euro 13.700,00 nel 2022 e ad euro 2.000,00 nel 2023.

4.7. Fondo perdite società partecipate.

All'interno della *parte accantonata* del risultato di amministrazione relativo all'ultimo biennio è stato iscritto un *Fondo perdite società partecipate*, pari a euro 10.000,00 nell'esercizio 2022 ed euro 15.000,00 nell'esercizio 2023.

A seguito delle richieste istruttorie della Sezione di controllo, l'organo di revisione ha trasmesso la tabella a seguire in merito al risultato economico conseguito nel triennio 2021-2023 dagli organismi in cui l'Ente detiene quote di partecipazione, esplicitando che gli accantonamenti a consuntivo della gestione rispondono solo ad un'esigenza prudenziale, e che, comunque, le due società partecipate dall'Ente – AMAP S.p.A. e S.R.R. *Palermo Area Metropolitana* – non presentano perdite di bilancio.

TABELLA 12 - SOCIETA' PARTECIPATE

Denominazione	QUOTA PARTECIPAZIONE	RISULTATO ECONOMICO 2021	RISULTATO ECONOMICO 2022	RISULTATO ECONOMICO 2023
AMAP SPA	0,00000001	14.519.029	5.277.638	13.542.584,00
SERVIZI COMUNALI INTEGRATI RSU S.P.A.ATO PA1 IN FALLIMENTO	8,11	ULTIMO BILANCIO APPROVATO ANNO 2013		
S.R.R. SOCIETA' PER LA REGOLAMENTAZIONE DI GESTIONE DEI RIFIUTI	1,143	0,00	0,00	0,00

Fonte: nota dell'Organo di revisione prot. C.d.c. n. 8799 del 14.11.2024

4.8. Fondi vincolati per l'emergenza da Covid-19.

4.8.1. Con riferimento alle assegnazioni di risorse a valere sul *Fondo per l'esercizio delle funzioni fondamentali*, disciplinato dall'art. 106 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e agli altri ristori per le minori entrate e/o le maggiori spese previsti in favore degli enti locali al fine di attenuare gli effetti derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, deve essere ricordato il seguente quadro normativo:

- a norma dell'art. 1, comma 823, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, il legislatore statale ha posto un vincolo sulle maggiori somme trasferite dal suddetto fondo agli enti beneficiari ove eccedenti l'effettiva perdita di gettito registrata a chiusura dell'esercizio 2020, allo scopo di far fronte alla medesima emergenza anche nell'anno 2021. È stato prescritto dal citato comma 823 che *«le risorse assegnate per la predetta emergenza a titolo di ristori specifici di spesa che rientrano nelle certificazioni di cui al comma 827 e all'articolo 39, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono vincolate per le finalità cui sono state assegnate, nel biennio 2020-2021. Le risorse non utilizzate alla fine di ciascun esercizio confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione e non possono essere svincolate ai sensi dell'articolo 109, comma 1-ter, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e non sono soggette ai limiti previsti dall'articolo 1, commi 897 e 898, della legge 30 dicembre 2018, n. 145»*;

- a norma dell'art. 13, comma 1, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, rubricato *Utilizzo nell'anno 2022 delle risorse assegnate agli Enti locali negli anni 2020 e 2021*, è stato previsto inoltre che *«[l]e eventuali risorse ricevute in eccesso sono versate all'entrata del bilancio dello Stato»*;

- infine, in base al citato art. 106, comma 1, all'esito delle modifiche introdotte, da ultimo, dall'articolo 1, comma 506, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, è adesso previsto che *«[l]e eventuali risorse ricevute in eccesso sono acquisite all'entrata del bilancio dello Stato in quote costanti in ciascuno degli anni 2024, 2025, 2026 e 2027, secondo le modalità indicate dal decreto di cui al periodo precedente. In ogni caso per l'anno 2027 deve essere assicurato un versamento all'entrata del bilancio dello Stato non inferiore a 70 milioni di euro»*).

4.8.2. In relazione al decreto del Ministero dell'Interno 8 febbraio 2024 (in G.U.R.I. n. 58 del 9 marzo 2024), concernente la verifica a consuntivo della perdita di gettito e dell'andamento delle spese connesse all'emergenza epidemiologica COVID-19, l'allegato C non riporta un *surplus* di entrate da restituire al bilancio dello Stato.

Analogamente, negli allegati A e C del decreto del Ministero dell'Interno 19 giugno 2024 (in G.U.R.I. n. 182 del 5 agosto 2024), concernente "*Rideterminazione dei ristori specifici di spesa non utilizzati al 31 dicembre 2022, prevista dall'articolo 2, comma 3, del decreto interministeriale 8 febbraio 2024*", non sussistono *surplus* di entrate da restituire al bilancio dello Stato.

Pertanto, l'Ente non era obbligato all'iscrizione di economie tra le quote vincolate del risultato di amministrazione del rendiconto 2023 da applicare in entrata nel bilancio di previsione del triennio 2024/2026 ai fini della prescritta restituzione.

5. Fondo cassa, anticipazione di tesoreria.

5.1. Nel periodo in esame, in base ai dati messi a disposizione dall'organo di revisione in sede istruttoria, la gestione di cassa ha registrato le risultanze a seguire.

TABELLA 13 - FONDO CASSA E ANTICIPAZIONE DI TESORERIA

	2021	2022	2023
Fondo cassa complessivo al 31.12	3.671.905,26	4.453.023,77	3.089.483,87
<i>di cui cassa vincolata</i>	5.500.588,10	5.500.588,10	5.500.588,10
Fondi vincolati da ricostruire al 31.12	1.828.682,84	1.047.564,33	2.411.104,23
Importo dell'anticipazione complessivamente concessa ai sensi dell'art. 222 del TUEL	3.930.775,80	3.505.992,83	4.067.527,33
Anticipazione inestinte al 31.12*	0,00	0,00	0,00
Importo delle somme maturate a titolo di interessi passivi al 31.12	0,00	0,00	0,00

Fonte: nota dell'Organo di revisione prot. Cdc n. 8799 del 14.11.2024

Per tutti gli esercizi considerati, le relazioni-questionari compilate dall'organo di revisione danno conto della corrispondenza tra il fondo di cassa finale del conto del tesoriere e le risultanze delle scritture contabili dell'Ente.

5.2. In base alle informazioni disponibili, nel periodo 2021-2023 il Comune non ha fruito di anticipazioni di tesoreria ma ha attinto, a norma dell'art. 195, comma 2, del TUEL, alle entrate a destinazione vincolata al fine di assolvere al pagamento delle spese correnti, non reintegrandole interamente a fine esercizio per importi rilevanti, pari a euro 1.828.682,84 nel 2021, euro 1.047.564,33 nel 2022, euro 2.411.104,23 nel 2023.

Circa la consistenza della cassa vincolata, occorre segnalare che i dati trasmessi dall'organo di revisione in sede istruttoria non coincidono né con le informazioni presenti all'interno del questionario sul rendiconto dell'e.f. 2023 né con quelli riportati nella relazione del medesimo organo sullo schema di rendiconto dell'e.f. 2023.

TABELLA 14 - FONDO CASSA E CASSA VINCOLATA (QUESTIONARIO RENDICONTO 2023)

	2021	2022	2023
Fondo cassa complessivo al 31.12	3.671.905,26	4.453.023,77	3.089.483,87
di cui cassa vincolata	3.671.905,26	4.453.023,77	3.089.483,87

TABELLA 15 - FONDO CASSA E CASSA VINCOLATA
(RELAZIONE REVISORI SULLO SCHEMA DI RENDICONTO 2023)

	2021	2022	2023
Fondo cassa complessivo al 31.12	3.671.905,26	4.453.023,77	3.089.483,87
di cui cassa vincolata	3.569.011,61	4.250.805,35	2.887.265,45

In particolare, la cassa vincolata del prospetto trasmesso dall'organo di revisione in sede di istruttoria (tabella n. 13) corrisponde all'importo delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione degli esercizi 2021, 2022 e 2023 per l'istituzione del "Museo del Mare", pari a euro 5.500.038,10. A riguardo, l'organo di revisione ha comunicato che «è in fase di definizione l'iter procedurale per consentire entro la fine del corrente anno l'individuazione e assegnazione degli incarichi a progettisti e professionisti delle attività accessorie occorrenti (geologo, agronomo, archeologo etc.)».

5.3. In base ai dati ufficiali SIOPE, scaricabili dall'omonimo sito istituzionale, a chiusura dell'esercizio è stata comunicata una **giacenza vincolata per pignoramenti pari a euro 202.518,42** (prospetto "disponibilità liquide", codice n. 1450).

5.4. Nel corso del contraddittorio orale, il Comune ha riferito che si è recentemente conclusa una visita ispettiva del MEF, i cui esiti non sono ancora noti, nel corso della quale è stata posta particolare attenzione alla questione relativa all'acquisizione – più di venti anni orsono – del finanziamento del Ministero dei Beni Culturali per la realizzazione del "Museo del Mare".

Da documentazione relativa all'anno 2009 si evince che il Ministero dei Beni Culturali aveva chiesto informazioni sullo stato delle attività compiute e aveva negato la possibilità di destinare il trasferimento ad altra opera pubblica, avanzando una richiesta di restituzione (erano già decorsi cinque anni dall'erogazione della somma) cui, tuttavia, non è stato dato alcun seguito.

Ad ogni modo, la base normativa in ragione della quale era stato riconosciuto il trasferimento non disciplinava puntuali condizioni né temporali né esecutive.

Nel corso degli anni sono state iniziate e successivamente interrotte le procedure di espropriazione delle aree private su cui erigere la costruzione, a seguito della contestazione della misura degli indennizzi.

Permane attualmente l'intenzione del Comune di porre in essere l'opera ancora contemplata negli strumenti di programmazione, eventualmente individuando siti di proprietà pubblica al fine di evitare la necessità di ricorrere alle procedure di esproprio.

La Sezione osserva che tale situazione di protratto inadempimento potrebbe generare un obbligo restitutorio di consistente importo e si riserva di verificare tale profilo critico nel successivo ciclo di controllo.

6. *Equilibri di bilancio e obiettivi di finanza pubblica.*

Con riguardo al triennio 2021-2023, il Comune di Capaci ha conseguito l'obiettivo di finanza pubblica richiesto dall'art. 1, commi 820 e 821, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (cfr. anche circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze-Ragioneria Generale dello Stato n. 3/2019), avendo registrato un risultato di competenza non negativo (W1), in termini di competenza, tra le entrate finali (titoli 1, 2, 3, 4 e 5) e le spese finali (titoli 1, 2 e 3), secondo la classificazione disciplinata dai nuovi comuni schemi del bilancio finanziario previsti dal d.lgs. n. 118 del 2011 (art. 11 e allegati nn. 9 e 10 e decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 7 settembre 2020) dopo gli interventi della Corte costituzionale, che impongono di considerare anche le risorse in entrata provenienti dal fondo pluriennale vincolato e dall'utilizzo del risultato di amministrazione (sentenze n. 247 del 2017 e n. 101 del 2018).

Risulta **negativo** nel triennio il saldo dell'equilibrio di bilancio (**W2**), consistente nella somma algebrica tra il risultato di competenza e gli stanziamenti definitivi a titolo di accantonamenti e vincoli effettuati nel bilancio di previsione dell'esercizio in considerazione.

Si presenta positivo nel triennio, infine, il saldo dell'equilibrio complessivo (W3), il quale misura la somma algebrica tra l'equilibrio di bilancio e le variazioni degli accantonamenti effettuata in occasione dell'approvazione del rendiconto, svolgendo la funzione di rappresentare gli effetti della gestione complessiva dell'esercizio e le relazioni con il risultato di amministrazione.

TABELLA 16 – EQUILIBRI NEL TRIENNIO 2021-2023

EQUILIBRI	Rendiconto 2021	Rendiconto 2022	Rendiconto 2023
Equilibrio di parte corrente	2.841.284,14	3.037.439,93	4.247.085,77
Equilibrio di parte capitale	- 171.708,95	- 135.138,05	- 361.333,29
Equilibrio finale	2.669.575,19	2.902.301,88	3.885.752,48
GESTIONE DEL BILANCIO			
a) Avanzo di competenza (+) /Disavanzo di competenza (-)	2.669.575,19	2.902.301,88	3.885.752,48
b) Risorse accantonate stanziare nel bilancio dell'esercizio N (+)	2.724.417,40	3.552.898,00	4.531.119,30
c) Risorse vincolate nel bilancio (+)			
d) Equilibrio di bilancio (d=a-b-c)	- 54.842,21	- 650.596,12	- 645.366,82
GESTIONE DEGLI ACCANTONAMENTI IN SEDE DI RENDICONTO			
d)Equilibrio di bilancio (+)/(-)	- 54.842,21	- 650.596,12	- 645.366,82
e)Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto(+)/(-)	- 185.363,53	- 1.593.656,84	- 1.187.394,14
f) Equilibrio complessivo (f=d-e)	130.521,32	943.060,72	542.027,32

Fonte: elaborazione della Sezione di controllo su dati BDAP - rendiconti 2021/2022/2023 - prospetto n. 7 verifica equilibri

In particolare, gli esiti della gestione dell'esercizio 2023 sono stati i seguenti:

W1 (risultato di competenza): euro 3.885.752,48;

W2 (equilibri di bilancio): euro -645.366,82;

W3 (equilibrio complessivo): euro 542.027,32.

7. Recupero evasione tributaria.

Come si evince dal prospetto a seguire (tabella n. 17), con riferimento agli accertamenti effettuati in relazione all'ICI/IMU e alla TARSU/TIA/TARES, il Comune ha svolto una crescente attività di contrasto all'evasione tributaria nel triennio in esame ma i risultati ottenuti, in termini di riscossioni, sono stati modesti, manifestando così una scarsa attendibilità nella realizzazione dei crediti.

Considerando il recupero dell'evasione nel suo complesso, le percentuali di riscossione sono state del 20,13% nel 2021, del 2,29% nel 2022 e del 30,64% nel 2023.

TABELLA 17 – CAPACITÀ DI RISCOSSIONE PER CONTRASTO EVASIONE TRIBUTARIA

Evasione tributaria	2021			2022			2023		
	Accertamenti	Riscossioni	% R/A	Accertamenti	Riscossioni	% R/A	Accertamenti	Riscossioni	% R/A
Recupero evasione IMU/TASI	874.969,00	304.351,56	34,78	1.569.339,45	66.738,00	4,25	1.398.062,50	481.352,94	34,43
Recupero evasione TARSU/TIA/TARES/TARI	1.708.112,88	243.255,24	14,24	1.599.717,00	5.848,20	0,37	2.500.000,00	712.928,89	28,52
Recupero evasione COSAP/TOSAP									
Recupero evasione altri tributi	137.574,71		0,00	4.810,72		0,00			
TOTALE	2.720.656,59	547.606,80	20,13	3.173.867,17	72.586,20	2,29	3.898.062,50	1.194.281,83	30,64

Fonte: elaborazione Corte dei conti con i dati forniti con i questionari rendiconti 2021, 2022 e 2023

8. *Indebitamento.*

Con riguardo al debito complessivo, è stato riscontrato il rispetto del limite dell'indebitamento previsto dall'articolo 207 del TUEL, con le seguenti percentuali d'incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti per il periodo 2020-2022.

TABELLA 18 - INDEBITAMENTO

Limite all'indebitamento disposto all'art. 204 TUEL ottenendo le seguenti % d'incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti:		
2021	2022	2023
1,48%	1,13%	1,13%

Fonte: questionario rendiconto 2023 (Sezione III – punto n. 8)

9. *Residui attivi e passivi.*

9.1. I dati sulla gestione dei residui attivi nel periodo 2021-2023, riportati nelle tabelle n. 19 e 20, restituiscono una situazione caratterizzata da un complessivo incremento del loro valore a chiusura dell'esercizio 2022 rispetto all'esercizio 2021, pari a +30,68%, e, altresì, a conclusione dell'esercizio 2023 rispetto al precedente anno, pari a +8,88%.

L'aumento del volume dei crediti non riscossi coinvolge principalmente le entrate registrate sul Titolo I - *Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa* (+27,21% nel 2022 e +26,85% nel 2023).

TABELLA 19 - RESIDUI ATTIVI FINALI PERIODO 2021-2023

ENTRATE	2021	2022	2023	Incremento/ decremento 2022 su 2021	Incremento/ decremento 2023 su 2022
	14.607.819,74	19.089.162,72	20.784.848,91	30,68	8,88
<i>di cui:</i>					
conto competenza	4.993.121,73	7.768.750,44	7.615.498,44	55,59	- 1,97
conto residui	9.614.698,01	11.320.412,28	13.169.350,47	17,74	16,33

Fonte: elaborazione della Sezione di controllo su dati rendiconti finanziari

TABELLA 20 – RESIDUI ATTIVI FINALI PER TITOLI PERIODO 2021-2023

Codice titolo	TITOLO	TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE AL 31.12.2021	TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE AL 31.12.2022	TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE AL 31.12.2023	Incremento/ decremento 2022 su 2021	Incremento/ decremento 2023 su 2022
1000000	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E	10.276.947,32	13.073.532,79	16.583.980,25	27,21	26,85
2000000	TRASFERIMENTI CORRENTI	977.416,02	396.113,53	935.876,60	- 59,47	136,26
3000000	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	917.850,95	1.325.658,58	998.113,56	44,43	- 24,71
4000000	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	2.007.567,06	1.839.361,50	1.475.830,27	- 8,38	- 19,76
6000000	ACCENSIONE PRESTITI		1.718.520,82	147.409,52		- 91,42
7000000	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE					
9000000	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	428.038,39	735.975,50	643.638,71	71,94	- 12,55
TOTALE		14.607.819,74	19.089.162,72	20.784.848,91	30,68	8,88

Fonte: elaborazione della Sezione di controllo su dati rendiconti finanziari

I dati riporti nella tabella n. 21 rilevano una scarsa capacità di riscossione nella gestione residui delle entrate del Titolo I e III e una ridotta capacità di riscossione nella competenza del Titolo I.

Nel triennio 2021-2023 la capacità media di riscossione con riguardo alle entrate della gestione dei residui è del 9,90% per il Titolo I e del 1,83% per il Titolo III mentre nella gestione di competenza si registra una capacità media di riscossione del 34,86% per il Titolo I e del 77,95% per il Titolo III.

TABELLA 21 – CAPACITÀ DI RISCOSSIONE NEL TRIENNIO 2021 -2023

TITOLO I - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA						
Esercizio	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/20..	RISCOSSION I IN C/RESIDUI	%	ACCERTAMENTI	RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA	%
2021	8.609.229,37	667.575,14	7,75	6.664.626,76	2.963.654,56	44,47
2022	10.276.947,32	1.063.013,08	10,34	7.447.242,81	2.543.360,02	34,15
2023	13.073.532,79	1.518.751,90	11,62	8.139.573,44	2.112.690,26	25,96
MEDIA TRIENNIO			9,90			34,86

TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
Esercizio	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/20..	RISCOSSIONI I IN C/RESIDUI	%	ACCERTAMENTI	RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA	%
2021	934.049,06	4.558,40	0,49	1.638.641,11	1.501.066,40	91,60
2022	917.850,95	0,00	0,00	1.896.979,79	1.299.317,30	68,49
2023	1.325.658,58	66.203,90	4,99	1.993.991,47	1.470.601,77	73,75
MEDIA TRIENNIO			1,83			77,95

Fonte: elaborazione della Sezione di controllo su dati quadro riepilogo entrate per titoli BDAP

I dati analitici della BDAP (tabella n. 22) rilevano una capacità di riscossione in conto residui molto bassa nell'esercizio 2023 per l'ICI/IMU (17,92%), per l'addizionale IRPEF (0,15%), per la TARSU (9,79%), per le entrate dalla vendita di servizi (0,15%) e dei proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti (5,08%).

Si manifesta una difficoltà di riscossione delle entrate anche in conto competenza, relativamente all'ICI/IMU, alla TARSU e all'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti, con una percentuale di riscossione, rispettivamente, dello 0,00%, del 12,32% e dell'11,13%.

TABELLA 22 – BDAP – DATI ANALITICI ENTRATE RENDICONTO 2023

Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa								
Codice voce del Piano dei conti finanziario - sezione Entrate	Descrizione voce del Piano dei conti finanziario - sezione Entrate	Residui attivi iniziali al 1° gen (RS)	Riscossioni c/residui (RR)	%	Accertamenti (A)	Riscossioni c/competenza (RC)	%	Riaccertamento residui attivi (R)
E.1.01.01.06.000	Imposta municipale propria	45.711,74	45.521,88	99,58	1.099.554,68	871.673,66	79,28	- 189,86
E.1.01.01.08.000	Imposta comunale sugli immobili (ICI)	2.686.037,46	481.352,94	17,92	1.398.062,50	-	-	- 119.877,44
E.1.01.01.16.000	Addizionale comunale IRPEF	4.810,72	7,34	0,15	533.844,47	533.844,47	100,00	- 4.803,38
E.1.01.01.41.000	Imposta di soggiorno	-	-	-	7.183,90	7.183,90	100,00	-
E.1.01.01.51.000	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani	10.117.373,76	990.614,98	9,79				- 872.813,14
E.1.01.01.51.002	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito di attività di verifica e controllo	-			4.957.991,00	610.968,05	12,32	-
E.1.01.01.52.001	Tassa occupazione spazi e aree pubbliche riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	-	-		80.658,32	80.658,32	100,00	-
E.1.01.01.52.002	Tassa occupazione spazi e aree pubbliche riscossa a seguito di attività di verifica e controllo	-	-		1.486,50	1.486,50	100,00	-
E.1.01.01.53.001	Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni	-	-		6.875,36	6.875,36	100,00	-
E.1.01.01.99.000	Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c.	219.599,11	1.254,76	0,57	53.916,71	-	-	-
TOTALE		13.073.532,79	1.518.751,90	11,62	8.139.573,44	2.112.690,26	25,96	- 997.683,82

Entrate extratributarie								
Codice voce del Piano dei conti finanziario - sezione Entrate	Descrizione voce del Piano dei conti finanziario - sezione Entrate	Residui attivi iniziali al 1 gen (RS)	Riscossioni c/residui (RR)	%	Accertamenti (A)	Riscossioni c/competenza (RC)	%	Riaccertamento residui attivi (R)
E.3.01.02.01.000	Entrate dalla vendita di servizi	21.039,77	31,54	0,15				- 21.008,23
E.3.01.02.01.006	Proventi da impianti sportivi	-	-		4.911,66	4.911,66	100,00	-
E.3.01.02.01.011	Proventi da servizi turistici	-	-		132.118,00	132.118,00	100,00	-
E.3.01.02.01.013	Proventi da teatri, musei, spettacoli, mostre	-	-		882,50	882,50	100,00	-
E.3.01.02.01.014	Proventi da trasporti funebri, pompe funebri, illuminazione votiva	-	-		85.616,48	85.616,48	100,00	-
E.3.01.02.01.020	Proventi da parcheggi custoditi e parchimetri	-	-		224.292,49	224.292,49	100,00	-
E.3.01.02.01.024	Proventi da servizi sanitari	-	-		440.556,61	440.556,61	100,00	-
E.3.01.02.01.032	Proventi da diritti di segreteria e rogito	-	-		36.704,96	36.704,96	100,00	-
E.3.01.02.01.033	Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria	-	-		28.439,73	28.439,73	100,00	-
E.3.01.02.01.035	Proventi da autorizzazioni	-	-		10.723,86	10.723,86	100,00	-
E.3.01.02.01.999	Proventi da servizi n.a.c.	-	-		181.677,56	181.677,56	100,00	-
E.3.02.00.00.000	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	1.301.743,73	66.172,36	5,08	571.743,83	63.631,33	11,13	- 760.847,51
E.3.05.00.00.000	Rimborsi e altre entrate correnti		-		276.323,79	261.046,59	94,47	- 2.875,08
E.3.05.99.00.000	Altre entrate correnti n.a.c.	2.875,08	-	-				
TOTALE		1.325.658,58	66.203,90	4,99	1.993.991,47	1.470.601,77	73,75	- 784.730,82

Fonte: dati analitici BDAP

A seguito del contraddittorio scritto e orale sono stati acquisiti elementi di informazione sulle azioni intraprese dal Comune per il potenziamento dell'attività di riscossione, i cui effetti saranno oggetto di analisi da parte di questa Sezione nei successivi cicli di controllo.

9.2. Il prospetto a seguire (tabella n. 23) individua l'ammontare delle posizioni debitorie nel periodo 2021-2023, mentre quello successivo (tabella n. 24) la capacità di smaltimento dei residui passivi del Titolo I e Titolo II nel medesimo triennio.

L'analisi attesta tassi di smaltimento molto bassi nella gestione residui del Titolo I e nella gestione residui e conto competenza del Titolo II, fatta eccezione per il Titolo I in conto competenza che presenta percentuali di pagamento superiori al 70%.

TABELLA 23 - RESIDUI PASSIVI FINALI PERIODO 2021-2023

RESIDUI PASSIVI FINALI	2021	2022	2023
Titolo 1: Spese correnti	2.851.902,79	3.204.408,77	1.508.942,15
Titolo 2: Spese in conto capitale	3.022.064,28	4.498.959,66	2.123.914,87
Titolo 3: Spese per incremento di attività finanziarie			
Titolo 4: Rimborso di prestiti			
Titolo 5: Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere			
Titolo 7: Uscite per conto terzi e partite di giro	443.838,82	612.188,94	395.654,44
Totale Titoli	6.317.805,89	8.315.557,37	4.028.511,46

Fonte: elaborazione della Sezione di controllo su dati rendiconti finanziari

**TABELLA 24 – MOVIMENTAZIONE DEI RESIDUI PASSIVI NEL PERIODO 2021–2023
(TITOLO I E TITOLO II)**

TITOLO I - SPESE CORRENTI							
Esercizio	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/20.. (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	%	IMPEGNI (I)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	%	FONDO PLURIENNAL E VINCOLATO (FPV)
2021	3.820.736,48	1.852.205,26	48,48	8.046.911,79	6.255.433,75	77,74	
2022	2.851.902,79	1.353.613,64	47,46	8.592.776,73	6.349.016,80	73,89	
2023	3.204.408,77	1.978.545,41	61,74	8.622.090,87	7.449.423,77	86,40	539.714,30
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE							
Esercizio	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/20.. (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	%	IMPEGNI (I)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	%	FONDO PLURIENNAL E VINCOLATO (FPV)
2021	2.893.138,37	666.934,29	23,05	980.956,91	56.838,20	5,79	
2022	3.022.064,28	548.547,04	18,15	2.195.710,81	23.892,36	1,09	366.586,07
2023	4.498.959,66	2.405.917,60	53,48	801.184,93	360.715,66	45,02	795.667,47

Fonte: elaborazione della Sezione di controllo sui dati BDAP – riepilogo generale delle spese

10. Rapporti con gli organismi partecipati.

Si premette che la revisione periodica delle partecipazioni, ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175, è stata approvata, da ultimo, con la deliberazione del Consiglio comunale n. 59 del 23 settembre 2024, con riferimento ai rapporti detenuti alla data del 31 dicembre 2023.

Dall'esame dei dati contenuti nel sito MEF/partecipate e nella suddetta delibera emerge il seguente quadro.

TABELLA 25 – SOCIETA' PARTECIPATE

Codice Fiscale	Denominazione	Data di costituzione della partecipata	Forma giuridica	Stato di attività della partecipata	ESITO DELLA RICOGNIZIONE	Quota di partecipazione
04797200823	AMAP SPA	03/03/1956	Società per azioni	Attiva	Mantenimento senza interventi di razionalizzazione	0,0000001
05159940823	SERVIZI COMUNALI INTEGRATI R.S.U. S.P.A. IN LIQUIDAZIONE	30/12/2002	Società per azioni	Soggetta a procedure concorsuali	in liquidazione	8,11
06269510829	SOCIETA' PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI PALERMO AREA METROPOLITANA SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI IN SIGLA 'S.R.R. PALERMO AREA METROPOLITANA S.C.P.A.'	18/12/2013	Società consortile per azioni	Attiva	Mantenimento senza interventi di razionalizzazione	1,143

Fonte: elaborazione della Sezione di controllo

Nella relazione-questionario sul rendiconto 2023, l'organo di revisione ha segnalato che non è stata riscontrata l'informativa per la rilevazione dei debiti e crediti reciproci tra l'ente e gli organismi partecipati di cui all'art. 11, co. 6, lett. j, d.lgs. n. 118/2011 con riguardato la totalità degli enti strumentali e delle società controllate e partecipate (punto 19 della Sezione IV – Organismi partecipati).

Anche in sede istruttoria l'Organo di revisione ha ribadito che *«l'ente non è in possesso delle attestazioni di reciprocità di debiti e crediti con le partecipate»*.

11. Parametri di deficitarietà strutturale.

Secondo quanto certificato dall'Ente sulla base del decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 28 dicembre 2018, concernente l'individuazione dei parametri di deficitarietà strutturale per gli enti locali nel triennio 2019-2021, in applicazione delle disposizioni di cui all'art. 242, comma 2, del TUEL, nell'esercizio 2021 è negativo il solo parametro n. 2 relativo all'indicatore 2.8 (*Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente*) minore del 22%.

Nel 2022, in base al decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 4 agosto 2023, che individua i parametri di deficitarietà strutturale per gli enti locali nel triennio 2022-2024, risulta, invece che l'Ente non ha rispettato:

- nell'esercizio 2022, il citato parametro n. 2 e il parametro n. 8 concernente *l'effettiva capacità di riscossione* (riferito al totale delle entrate) che risulta minore del 47%;
- nell'esercizio 2023 il citato parametro n. 2 e il parametro n. 5 relativo all'indicatore 12.4 (*Sostenibilità disavanzo effettivamente a carico dell'esercizio*) maggiore dell'1,20%.

12. Osservazioni conclusive.

Sulla base delle relazioni/questionari curate dell'organo di revisione e acquisite alla data odierna, questa Sezione regionale di controllo, in ossequio alla raccomandazione della Sezione delle autonomie di avvicinare, quanto più possibile, l'analisi sui documenti di bilancio all'esercizio in corso di gestione, ha proceduto all'esame congiunto di una pluralità di esercizi finanziari allo scopo di evidenziare quei fenomeni della gestione finanziaria che, preso atto degli elementi emersi, si discostano in maniera significativa dai principi e dalle prescrizioni poste dall'ordinamento contabile armonizzato.

Dalla disamina svolta emergono talune difformità rispetto ai paradigmi normativi di riferimento con riguardo, specialmente, alla rappresentazione della composizione del disavanzo di amministrazione e ai mancati stanziamenti in bilancio per le quote non recuperate nel corso degli esercizi esaminati (§ 4.1), agli accantonamenti per FCDE (§ 4.2), per la quota liberata da FAL (§ 4.3), per Fondo rischi contenzioso e debiti fuori bilancio censiti e non riconosciuti alla fine dell'esercizio (§ 4.4) e, infine, per FGDC (§ 4.5).

Allo stato attuale, le irregolarità riscontrate non appaiono tali da determinare squilibri meritevoli di una pronuncia specifica di adozione di misure correttive ai sensi dell'art. 148-bis, comma 3, del TUEL, specialmente considerando che, a seguito dei rilievi della Sezione, l'Ente ha esplicitato le modalità con cui intende conformarsi e le iniziative *medio tempore* intraprese.

Permane una significativa difficoltà circa la sincronizzazione tra i flussi di cassa e il cronoprogramma dei pagamenti, che si riverbera in maniera negativa sul rispetto dei tempi per l'estinzione delle proprie obbligazioni passive e sulla ricostituzione delle risorse a destinazione vincolata impiegate per il pagamento delle spese correnti alla fine di ciascuno degli esercizi del periodo esaminato (§ 5.2).

Tra i potenziali fattori in grado di alterare significativamente gli equilibri di bilancio in prospettiva futura, si segnala la mancata attuazione – lungo un periodo di oltre venti anni – dell'opera pubblica denominata "Museo del Mare", oggetto di un trasferimento a destinazione vincolata da parte dello Stato. Tale situazione di inadempimento potrebbe generare un obbligo restitutorio di consistente importo (§ 5.4).

La Sezione riserva a successive pronunce la verifica dei profili critici accertati, all'esito del successivo ciclo di controllo.

I risultati del presente controllo, per gli aspetti trattati e la metodologia adottata, non esauriscono i profili di irregolarità che potrebbero eventualmente ricorrere, né comportano una valutazione positiva su quegli ambiti non oggetto di esame.

P. Q. M.

La Corte dei conti, Sezione di controllo per la Regione Siciliana, sulla base delle risultanze delle relazioni dell'organo di revisione economico-finanziaria del Comune di Capaci (PA), esaminati i questionari sui rendiconti finanziari degli esercizi 2021, 2022 e 2023 e sui bilanci di previsione relativi ai trienni 2022/2024 e 2023/2025

ACCERTA

la sussistenza, nei termini evidenziati in parte motiva, di profili di irregolarità/illegittimità, con riferimento ai seguenti aspetti concernenti la sana gestione finanziaria:

- la tardiva approvazione, rispetto ai termini di legge, dei rendiconti finanziari degli esercizi 2021, 2022 e 2023;
- l'erronea rappresentazione della composizione del disavanzo di amministrazione nei documenti finanziari dell'Ente, in quanto, alla data del 31 dicembre 2023, il disavanzo di amministrazione di euro -7.695.788,47 è costituito dalle seguenti due quote: a) euro 5.609.572,76 quale componente residua da *extradeficit*; b) euro 2.086.215,71 quale disavanzo da incremento dell'accantonamento a FCDE conseguente all'applicazione del c.d. metodo ordinario per la sua quantificazione;
- il mancato ripiano di quote di disavanzo, a chiusura del 2023, pari all'importo di euro 103.531,37, con specifico riferimento alla componente del disavanzo da FCDE;
- l'individuazione di coperture inferiori a quelle dovute per il ripiano del disavanzo di amministrazione, a carico del bilancio del triennio 2023/2025, da calcolare in euro 573.902,71 nel 2023, euro 561.773,07 nel 2024 ed euro 458.241,71 nel 2025, per un totale di euro 1.593.917,49, anziché in euro 470.371,34 a valere su ciascuno degli esercizi 2023, 2024 e 2025, per il minore importo totale di euro 1.411.114,02;
- l'insufficiente quantificazione del *Fondo crediti di dubbia esigibilità* a chiusura degli esercizi 2022 e 2023, per un importo stimato in euro 175.118,05 nell'esercizio 2022 e in euro 447.230,57 nel 2023;
- la violazione delle modalità di contabilizzazione richieste dall'art. 52, comma 1-ter, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 con riferimento alla quota del risultato di amministrazione liberata a seguito della riduzione del fondo anticipazione di liquidità, per l'importo, rispettivamente, di euro 221.144,85 nel 2021, euro 140.520,90 nel 2022 ed euro 142.607,00 nel 2023;
- la mancanza di accantonamenti a titolo di *Fondo oneri* all'interno del risultato di amministrazione dell'esercizio 2023, nella misura corrispondente all'intero importo dei debiti fuori bilancio che, oggetto di ricognizione da parte dall'Ente, non sono stati formalmente riconosciuti né finanziati a chiusura dell'esercizio, per un importo stimato di euro 13.320,69 nell'esercizio 2023;

- la mancanza di accantonamenti per contenziosi con un rischio di soccombenza inferiore al 30% ma superiore a *remoto*;
- il costante superamento delle scadenze per il pagamento dei debiti per transazioni commerciali, con raggiungimento di un indice di tempestività di pagamenti negativo pari, rispettivamente, a 64,25 giorni nel 2021, a 77,14 giorni nel 2022 e a 86,45 giorni nel 2023;
- l'insufficiente quantificazione del *Fondo garanzia debiti commerciali* all'interno del risultato di amministrazione del triennio in esame, per l'importo stimato di euro 56.555,37 nel 2021, euro 167.890,37 nel 2022 e di euro 274.427,21 nel 2023;
- il costante impiego di risorse a destinazione vincolata per il pagamento delle spese correnti, a norma dell'art. 195 del TUEL, e l'inadempimento dell'obbligo dell'integrale ricostituzione alla fine di ciascuno degli esercizi in esame per importi rilevanti, pari a euro 1.828.682,84 nel 2021, euro 1.047.564,33 nel 2022, euro 2.411.104,23 nel 2023;
- il costante aumento del volume dei crediti non riscossi nel triennio 2021-2023, specialmente per le entrate registrate sul Titolo I – *Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa* (+27,21% nel 2022 e +26,85% nel 2023) e la scarsa capacità media di riscossione in conto residui, pari a 9,90% per il Titolo I e a 1,83% per il Titolo III.

RICHIEDE

all'Organo di revisione economico-finanziaria, ai sensi dell'art. 239 del d.lgs. n. 267 del 2000, l'attento e dettagliato monitoraggio sull'evoluzione della situazione finanziaria dell'Ente;

DISPONE

– che, a cura del Servizio di supporto della Sezione di controllo, copia della presente deliberazione sia comunicata al Sindaco, al Consiglio comunale, per il tramite del suo Presidente, e all'Organo di revisione economico-finanziaria del Comune di Capaci;

– che, ai sensi dell'articolo 31 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, la presente pronuncia sia pubblicata sul sito Internet della Amministrazione comunale (sezione “*Amministrazione Trasparente*”).

Così deciso a Palermo, nella camera di consiglio del 11 marzo 2025.

IL MAGISTRATO ESTENSORE

Tatiana Calvitto

IL PRESIDENTE

Salvatore Pilato

Depositato in Segreteria in data 21 marzo 2025

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Boris rasura